



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

ALLA CITTA' DI COLLE DI VAL D'ELSA

Servizio Gestione del Territorio

comune.collevaldelsa@postacert.toscana.it

OGGETTO: Procedura VAS relativa al Piano Strutturale adottato dal Comune di Colle di Val d'Elsa. Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota del 16/3/2022 prot. 5688 (assunta al protocollo di questo ente il 16/3/2022 al n. 1972), relativa all'adozione del nuovo Piano Strutturale comunale;

Rilevata la competenza di questa Autorità di Bacino per il procedimento di VAS in oggetto, ai fini della individuazione del quadro conoscitivo di riferimento per la tutela delle risorse acqua, suolo e sottosuolo;

Verificato che al momento non risultano in corso, con il Comune di Colle di Val d'Elsa, procedure volte all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico e al rischio di frana;

Richiamato il ns. contributo n. 1569 del 25/2/2020 (in risposta alle Vs. n. 26473-26482 del 27/12/2019) che questa Autorità di Bacino ha fornito in sede di avvio del procedimento di VAS del Piano Strutturale comunale;

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica in corso, comunica che, rispetto alla fase preliminare VAS la pianificazione di bacino è stata aggiornata. Le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino aggiornati per il territorio interessato (compreso nel bacino dell'Arno), sono consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it e di seguito illustrati:

1. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA).

Il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)**, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Mappe e Disciplina di piano che sono pertanto attualmente efficaci).

Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/it/?page_id=5262

Il Comune, ai fini della tutela idraulica del territorio, dovrà in particolare verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti degli strumenti urbanistici con la disciplina del PGRA adottato.

PEC adbarno@postacert.toscana.it

PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 - 26743

Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583 - 462241

Sarzana - 19083 - Via A. Paci, 2 - tel. 0187- 691135



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si segnala in particolare che la Disciplina di Piano del PGRA adottato contiene indirizzi per gli strumenti di governo del territorio relativamente a:

- aree a pericolosità da alluvione elevata P3 (art. 8)
- aree a pericolosità da alluvione media P2 (art. 10)
- aree a pericolosità da alluvione bassa P1 (art. 11)
- porzioni di territori presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene (art. 12)
- aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood) (art. 19)

e prevede che nelle aree a pericolosità idraulica P3, P2, P1 da alluvioni fluviali, le opere idrauliche siano assoggettate a parere di questo ente, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo del PGRA con aggiornamento delle mappe di pericolosità.

La Disciplina di Piano prevede inoltre che, nelle aree destinate alla realizzazione di misure di protezione

(<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f775b52b72c14d99b1f6220718583172>), la Regione, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio, favoriscono la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la realizzazione di tali misure.

Eventuali indicazioni per la formazione di piani attuativi e per l'attuazione delle previsioni, contenute nel Piano urbanistico in oggetto, dovranno fare esplicito riferimento alle suddette limitazioni/condizioni.

Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione dei piani di bacino suddetti e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico è l'*Area Pianificazione e Tutela dal Rischio Alluvioni* (dirigente: Ing. S. Franceschini).

2. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA GEOMORFOLOGICA: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, e Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici").

Il **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno**, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente nell'intero bacino del fiume Arno per la sola parte geomorfologica, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione e alla difesa del suolo da rischi geomorfologici (la parte relativa alla pericolosità idraulica del PAI è stata abolita e sostituita integralmente dal citato PGRA).

Si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il **"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"** (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici") e che tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione del vigente PAI.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

I suddetti piani di bacino per la tutela geomorfologica del territorio sono consultabili ai link:

- https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3487 (PAI Arno)
- <https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=72f02517284e4c5ba2f8a5310eff44e1> (consultazione mappe pericolosità geomorfologiche)
- http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734 (Progetto PAI Dissesti)

Il Comune, ai fini della tutela geomorfologica del territorio, rispetto al PAI ancora vigente è chiamato a verificare la coerenza delle nuove previsioni e dei contenuti dello strumento urbanistico con la vigente disciplina di PAI e in particolare (http://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/pai/PAI_Arno_Norme&Allegati_estratto_GU_248_2_0051024.pdf):

- In caso di aree a pericolosità da frana molto elevata PF4: ai sensi dell'art. 10 lettera h) delle norme di PAI nelle aree PF4 i nuovi interventi ammessi sono solo quelli relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino;
- In caso di aree a pericolosità da frana elevata PF3: ai sensi dell'art. 11 delle norme di PAI i nuovi interventi nelle aree PF3 sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino.

Tuttavia, per quanto sopra esposto, si rileva la necessità di verificare la coerenza del quadro conoscitivo del piano urbanistico in oggetto con il succitato Progetto PAI Dissesti geomorfologici adottato, ancorché non vigente, coordinandosi ove occorra con l'Autorità di bacino sin dall'avvio del procedimento urbanistico (si rimanda anche a quanto illustrato al successivo punto 2.3).

Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione dei piani di bacino suddetti e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo geomorfologico è l'*Area Pianificazione Assetto idrogeologico e Frane* (dirigente: Geol. M. Brugioni).

3. PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE ACQUE: Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA).

Il **Piano di Gestione delle Acque (PGA)** è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico).

Si evidenzia che il PGA, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, è stato aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 25) del nuovo **Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Indirizzi di Piano, "Direttiva Derivazioni" e "Direttiva Deflusso Ecologico", attualmente efficaci).

Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904.

La "Direttiva Derivazioni" è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558. A tale pagina è visualizzabile anche la



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

documentazione relativa alla determinazione delle **zone di intrusione salina (IS)** e delle **aree di interazione acque superficiali/acque sotterranee**.

La **"Direttiva Deflusso Ecologico"** è disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561;

Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà verificare la coerenza dello strumento urbanistico in oggetto con i citati Piani di bacino, in particolare secondo le seguenti indicazioni:

- **Coerenza col PGA:**

Il Comune, ai fini della tutela delle acque, dovrà recepire negli strumenti urbanistici i corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stati di qualità/quantità (eventualmente integrati con i monitoraggi periodici condotti da Arpat) nonché i rispettivi obiettivi di qualità, come parte integrante del quadro conoscitivo ambientale comunale.

Inoltre, in attuazione degli obiettivi di PGA, il Comune deve verificare che i contenuti dello strumento urbanistico e gli effetti attesi siano coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati, garantendo (ove necessario, anche con individuazione di apposite misure di mitigazione) che l'attuazione delle previsioni non sia causa in generale di alcun deterioramento degli stati qualitativi o quantitativi, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala, in ragione della sua entrata in vigore, a seguito dell'approvazione del piano con DPCM di prossima emanazione, che il **Cruscotto di Piano del PGA adottato** contiene l'individuazione aggiornata degli stati e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del distretto.

Inoltre, il Comune dovrà verificare la presenza delle seguenti fragilità:

- in caso di **aree a intrusione salina IS** - classi IS1 e IS2, eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113);

- in caso di **aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee** (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d'acqua), eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284);

Si evidenzia che gli Indirizzi di Piano del PGA adottato (già oggi vigenti con valore di misura di salvaguardia) dispongono:

- Per i corpi idrici sotterranei con disponibilità idriche residue negative o privi di determinazione di disponibilità residue, non devono essere previsti nuovi insediamenti che necessitano di approvvigionamento da acque sotterranee (cfr. art. 15, commi 1 e 11);
- Nelle aree di interferenza dei corpi idrici fluviali *"caratterizzati da criticità per bilancio idrico o per mantenimento del deflusso ecologico e da sfruttamento intensivo di falde di subalveo, gli strumenti di pianificazione dovranno valutare la possibilità che porzioni di tali aree, possano essere individuate quali: a. - zone nelle quali ubicare progetti di ricarica artificiale delle falde, previe indagini specifiche sulla loro idoneità tecnica allo scopo; b. - zone e tratti nei quali inserire progetti mirati al rallentamento del flusso idrico superficiale, anche attraverso laminazione diffusa o di restituire spazio*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

al fiume, e in generale alla riqualificazione del regime idrologico, in accordo con le esigenze di PGRA".
(cfr. art. 16 commi 2 e 8).

- Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali.

Eventuali indicazioni per la formazione di piani attuativi e per l'attuazione delle previsioni, contenute nel Piano urbanistico in oggetto, dovranno fare esplicito riferimento a tutte le suddette limitazioni/condizioni del PGA.

Il settore di questa Autorità di riferimento per la redazione/aggiornamento dei piani di bacino suddetti, e per chiarimenti circa l'applicazione delle relative discipline per i pareri sulle concessioni idriche ex art. 7 TU 1775, è l'Area Pianificazione, tutela e governo della risorsa idrica (dirigente: Ing. I. Bonamini).

Si ricorda infine che i restanti Piani di Bacino che interessano il territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, già citati nel nostro precedente contributo Prot. 1569 del 25/2/2020 e precisamente il Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, (PSRI) e il Piano di bacino del fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico, (PBI) sono ad oggi tuttora vigenti.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. Marco Lenzi, e-mail m.lenzi@appenninosettentrionale.it.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/ml (pratica 644)

**Al Sindaco
All'Ufficio Edilizia Privata**

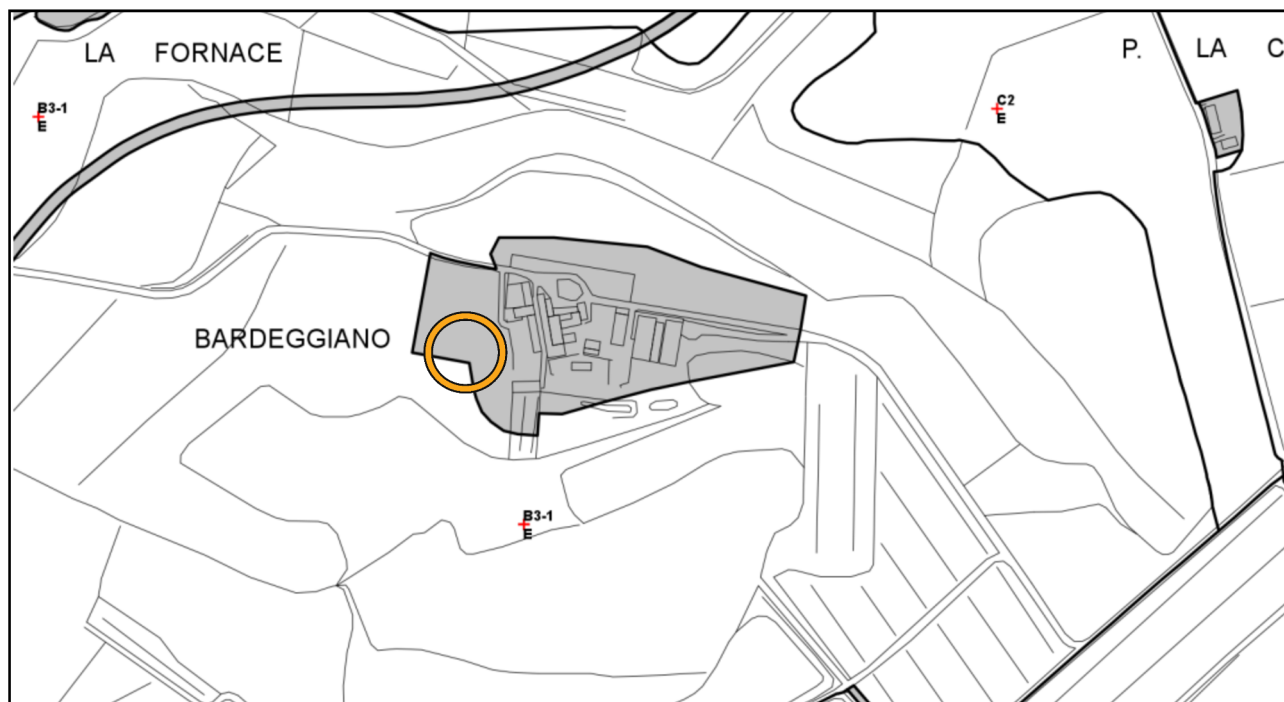
Comune di Colle Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
Colle Val d'Elsa (SI)

Oggetto: Osservazioni al Piano Strutturale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10- 03- 2022

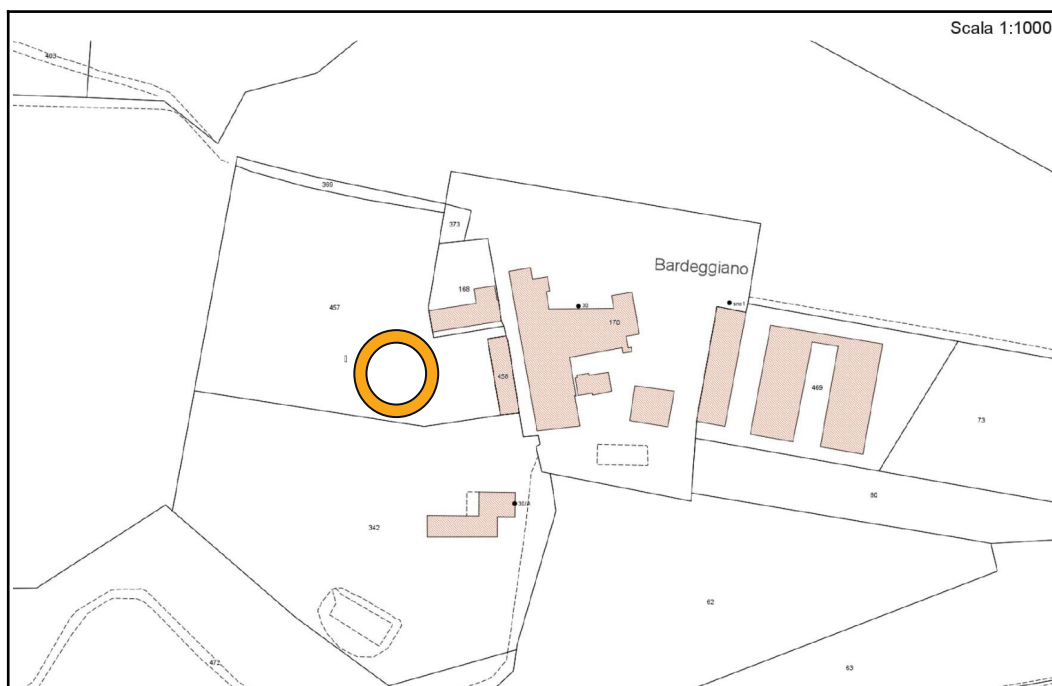
La Sig. Parri Marilisa residente in Colle Val d'Elsa, Loc Bardeggiano, Cod. Fisc. **PRR MLS 55P43 I726G** , in riferimento all'immobile di proprietà, posto in zona agricola, attualmente parte dell'agglomerato di "Bardeggiano" rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Colle Val D'Elsa al Foglio n° 54 Part.Illa n° 168 abitazione e Catasto terreni F. n° 54 part.Illa n°457 intende proporre un'osservazione al Piano Strutturale.

Premesso

che l'immobile di proprietà Sig. Parri Marilisa, è posto in loc. Bardeggiano Comune di Colle Val d'Elsa, ed è ubicato in zona agricola, fa parte delle schede di edifici rurali e case sparse al n° 116 rilevato dall'ufficio tecnico del Comune in data 21-06-2001 nel quale per mezzo di foto e descrizione delle caratteristiche degli immobili si elencano tutti gli edifici presenti a quella data,



Estratto scheda n° 116



Estratto planimetria catastale abitazione e resede con localizzazione proposta per garages richiesti
oggetto di osservazione.

La sottoscritta avendo un'abitazione di sn183,5 mq >140 mq, ma priva di garages, **chiede** di avere la possibilità di realizzare n° 4 garages, dimensionati così come indicato all'art. 24 NTA, in modo da poter parcheggiare le proprie auto al riparo, in posizione a valle rispetto all'abitazione, ma in prossimità dell'immobile di proprietà, in zona che presenta un avvallamento naturale, e già servita dalla strada di accesso al resede, per cui tale costruzione non disturberebbe il paesaggio e non richiederebbe ulteriori opere stradali.



Punti di vista fotografici



Foto 1

 Abitazione esistente
  Resede di proprietà



Foto 2

 Strada di accesso esistente



Foto 3

▲ Vista a valle dell'abitazione con avvallamento naturale del terreno

I garages, dovrebbero sostituire la tettoia in legno che fu costruita con Dia n° 10241 del 04-07-2006, attualmente smontata perché oggetto di manutenzione ordinaria della struttura lignea.

Nel caso l'osservazione sia accolta favorevolmente i garages saranno edificati seguendo il metodo costruttivo di tutto il borgo rurale, e cioè struttura in muratura, esterni intonacati di colore uguale alla facciata dell'edificio principale di proprietà, copertura con falda a pendenza unica con manto in tegole toscane h media interna m 2.40 .



● Strada esistente

▲ Tettoia permeabile autorizzata (che verrebbe sostituita dai garages) attualmente smontata per manutenzione ordinaria degli elementi in legno

Colle di Val d'Elsa, 06/04/2022

La proprietaria:

Sig.ra Parri Marilisa

(firmato digitalmente dal procuratore/delegato)

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA		
PROT. N° 9293		
04 MAG. 2022		
CAT.....	CL.....	FASC.....
UFFICIO.....		

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Via F. Campana, 18 – Colle di val d'Elsa (SI)

Pec: comune.collevaldelsa@postecert.it

OGGETTO: Piano Strutturale adottato con delibera del C.C. n. 21 del 10/03/2022 – osservazione inerente l'area boscata in Loc. Montecchino –

LUCHINI MARIA ASSUNTA

La sottoscritta LUCHINI MARIA ASSUNTA (c.f. LCH MSS 54E47 726Y) nata a Siena il 7 maggio 1954 ed ivi residente in Viale Cavour, n. 274, in qualità di proprietaria degli immobili situati in loc. Montecchino 134 ed individuati al Catasto Terreni nel foglio di mappa n° 12, dalle particelle 12 e 13, in riferimento all'avviso pubblicato il 30/03/2022 da parte del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di codesto Comune per l'adozione del nuovo Piano Strutturale presenta la seguente osservazione.

Il Piano Strutturale adottato con la delibera C.C. n. 21 del 10/03/2022, nella tavola ST10d (Beni Paesaggistici e Beni Culturali) individua la quasi totalità dell'area di mia proprietà come "territori coperti da foreste e boschi (comma 1 lett. g)" andando così a modificare quanto indicato negli analoghi elaborati del quadro conoscitivo del vigente PS (vedasi tav. 6A – allegato A).

L'area si trova tra il nucleo di Montecchio e quello di Montecchino sulla pendice ovest della vallecchia situata tra i predetti nuclei e quello



di Prodeggia.

Il terreno di proprietà, in minima parte occupato da un ex edificio rurale adiacente alla strada vicinale di Montecchio, non è coltivato a bosco così come definito dalla LR forestale n. 39 del 21/03/2000 diversamente da quanto indicato nella Tav. ST10d. Tale terreno è stato utilizzato, a memoria d'uomo, ad uso agricolo od ortivo.

Lo stesso dicasi per le aree adiacenti alla mia proprietà, situate verso nord, in quanto anch'esse coltivate da tempo ad oliveto.

Tale situazione, relativamente all'area di proprietà, era stata correttamente individuata, salvo possibili piccole divergenze dovute alla scala di analisi, negli elaborati del quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale.

A sostegno di quanto affermato si allega una documentazione fotografica delle aree oggetto della presente osservazione. Si fornisce inoltre una planimetria con la proposta del nuovo perimetro dell'area boscata disegnata sulla più recente foto aerea.

Fiduciosa in un positivo esame della presente osservazione porge distinti saluti.

Colle di val d'Elsa, lì 27/04/2022

Maia Assunto

Allegati:

Estratto della Tav. 6A del vigente P.S. - allegato A

Estratto della Tav. ST10d del nuovo PS - allegato B

Documentazione fotografica - allegato C

planimetria con il perimetro proposto - allegato D



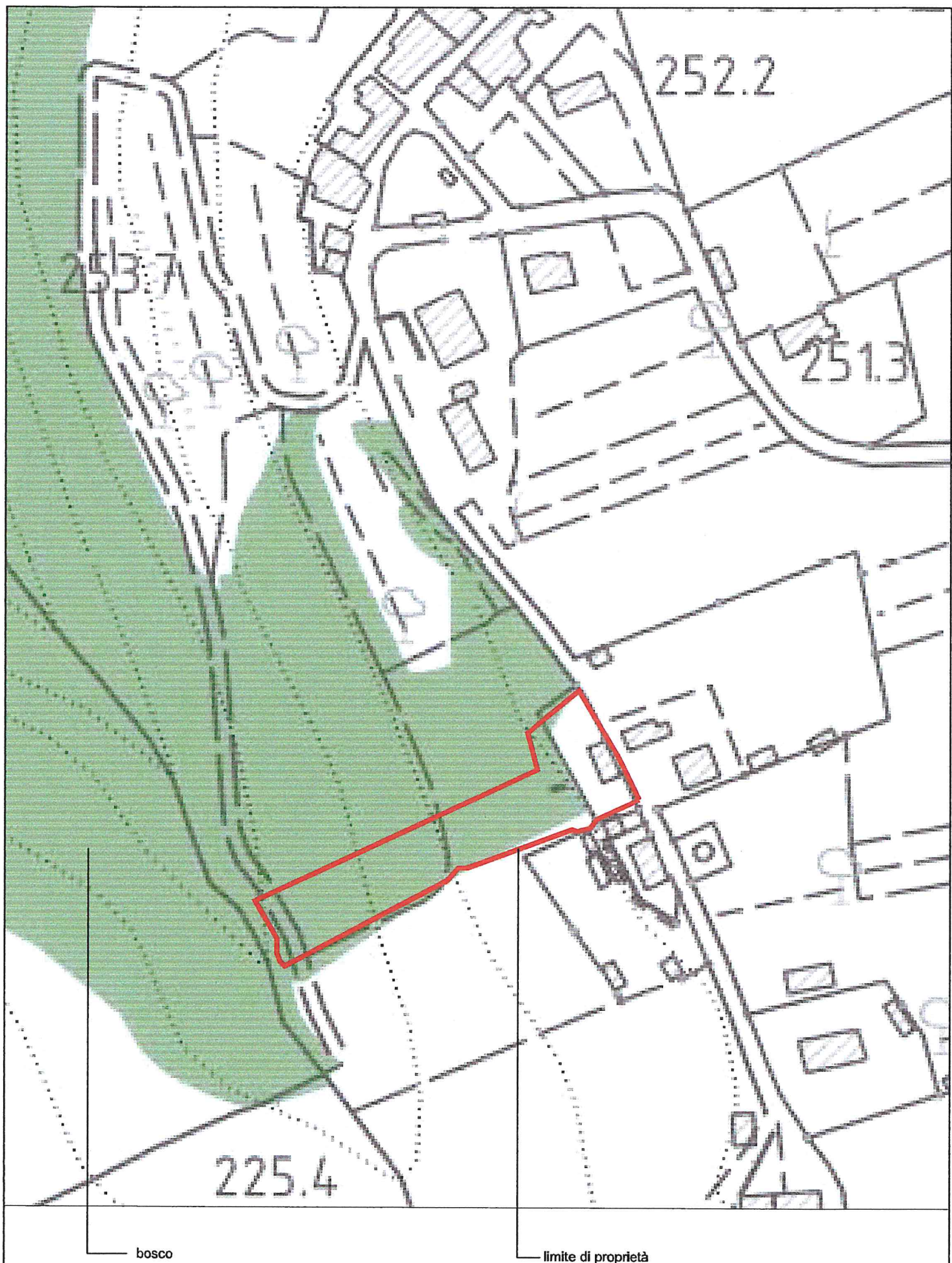
bosco

limite di proprietà

ESTRATTO DELLA TAV. 6A DEL VIGENTE P.S.

ALLEGATO "A"

Mario Assente Meli



ESTRATTO DELLA TAV. ST10d DEL NUOVO P.S. adottato

ALLEGATO "B"

Mauro Assente Uelli



PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI



FOTO 01

Mario Assunto lucini



FOTO 02



FOTO 03

Marco Assunto Uchi



bosco

limite area boscata

distanza tra i
tronchi > di 20 m.

limite di proprietà

PROPOSTA DI MODIFICA PERIMETRO

ALLEGATO "D"

Maria Assunta Ucelli

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA		
PROT. N° 10630		
20 MAG. 2022		
CAT.	CL.	FASC.
UFFICIO <u>Urbanistica</u>		

Al Sindaco
Al Servizio Gestione del Territorio

del COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Via Francesco Campana 18
Colle di Val d'Elsa (Si)

Oggetto: Osservazioni al Piano Strutturale adottato con delibera C.C. n° 21 del 10/03/2022 – Sig. Frati Alvaro

Il sottoscritto **ALVARO FRATI**, nato a Colle di Val d'Elsa il 02/07/1939 e residente in Poggibonsi Via Borgaccio n. 66, in qualità di proprietario del terreno posto in Loc. Catarelli e contraddistinto al Catasto Terreni nel foglio di mappa 35 con la particella 25,

PREMESSO

Che il proprio terreno, completamente pianeggiante e confinante con area edificata, risulta ad oggi compreso nell'area del Parco Fluviale e fuori dal perimetro urbanizzato.

Che le caratteristiche altimetriche del proprio terreno rispetto a quelle del parco fanno sì che esso sia completamente distaccato ed inaccessibile dal resto del parco;

Che il medesimo terreno confina ad est con viabilità esistente ed area già edificata (Via Lazio)

Presenta la seguente OSSERVAZIONE

Considerato quanto sopra appare sensato inserire l'area di mia proprietà e sopra richiamata all'interno del perimetro urbanizzato al fine di una futura possibile edificazione residenziale che non necessiterà di grandi opere di urbanizzazione in quanto limitrofa ad aree già urbanizzate.

Poggibonsi 19/05/2022


Alvaro Frati

Ogni eventuale comunicazione può essere inviata al Geom. Silo Santini

Email studiointersec@libero.it

Cell. 3355412106

	Amministrazione destinataria Comune di Colle di Val d'Elsa	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PROT. N° 10937 23 MAG. 2022 CAT. CL. FASC. UFFICIO U.C.S.
	Ufficio destinatario Urbanistica ed edilizia privata	

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Oggetto									
OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 21 DEL 10/03/22									
Il sottoscritto									
Cognome			Nome			Codice Fiscale			
CONFORTI			LIDO			CNF LDI 42B07 C847X			
Data di nascita	Sesso	Luogo di nascita				Cittadinanza			
07/02/1942	M	COLLE DI VAL D'ELSA				ITALIANA			
Residenza									
Provincia	Comune	Indirizzo			Civico	Barrato	Scala	Interno	SNC ☐
SI	COLLE DI VAL D'ELSA	VIA RAFFELLO SANZIO							
Telefono cellulare		Telefono fisso		Posta elettronica ordinaria		Posta elettronica certificata			
335 6507913				confortilido@gmail.com					
in qualità di <i>(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)</i>									
Ruolo									
legale rappresentante									
Denominazione/Ragione sociale						Tipologia			
COSTRUZIONI INDUSTRIALI						SRL			
Sede legale									
Provincia	Comune	Indirizzo			Civico	Barrato	Scala	Interno	SNC ☐
SI	COLLE DI VAL D'ELSA	VIA R. SANZIO			16				
Codice Fiscale					Partita IVA				
					00293340527				
Telefono		Posta elettronica ordinaria			Posta elettronica certificata				
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio					Provincia	Numero iscrizione			
domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento									
<i>(articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82)</i>									
Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica									
confortilido@gmail.com									

PS

[Handwritten signature]

PRESENTA

osservazione allo strumento di pianificazione

Adottato con Deliberazione		
Numero	Data	Organo
21	10 MARZO 2022	CONSIGLIO COMUNALE
Strumento di pianificazione comunale		
☒	Piano Strutturale o variante agli atti	
☐	Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC) o variante agli atti	
☐	Piano attuativo o sua variante	
	Conforme/in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)	
☐	conforme al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	in variante al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	Programma integrato o sua variante	
	Conforme/in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)	
☐	conforme al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	in variante al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	altro (specificare)	

per il seguente ambito

Ambito	
☐	osservazione non riferita ad uno o più immobili specifici
☒	osservazione riferita ad uno o più immobili specifici

☒Immagine oggetto dell'osservazione

Particella terreni o unità immobiliare urbana		Codice catastale	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria
PARTICELLA CATASTALE				29	370-564		
Provincia	Comune	Indirizzo			Civico	Barrato	Piano
SI	COLLE DI VAL D'ELSA	LOC. CAMPIGLIA					
Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")							
il procedimento riguarda ulteriori immobili							

eventuali riferimenti

Tipologia	
☐	proposte o suggerimenti presentati prima dell'adozione
	Protocollo Data
☐	procedimenti edilizi in corso
Procedimento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.)	Protocollo

contenuti dell'osservazione

Il vigente R.U. classifica la suddetta area come zona omogenea C appartenente al sub sistema A/3. (sistema delle aree urbane – sub-sistema delle frazioni). L'area si trova in continuità dell'abitato di Campiglia ed in quanto facente parte dell'Area di Trasformazione ATPA è già stata "intaccata" dagli interventi di trasformazione urbanistica avviati sulla base delle previsioni del R.U. vigente. Questa porzione di territorio è infatti oggetto, unitamente alle aree adiacenti lungo Via Raffaello Sanzio, di un progetto urbanistico elaborato e già avviato con la convenzione ai rogiti del notaio Dinolfo di Poggibonsi in data 13/11/2014. Le relative opere di urbanizzazione già eseguite necessitano di un opportuno e necessario completamento per dare loro continuità e funzionalità.

Il nuovo Piano Strutturale recentemente adottato sembra tuttavia non tener conto della vocazione dell'area, dei suoi recenti sviluppi, dell'uso non più rurale della stessa e delle trasformazioni urbanistiche già in atto né degli edifici non più rurali presenti al contorno. La tav. STR1 del PS non include infatti nel perimetro del territorio urbanizzato questa porzione di terreno, né il lotto di un fabbricato residenziale esistente ma lo identifica come appartenente al territorio rurale.

A parere di chi osserva appare del tutto legittimo poter includere l'area come facente parte del territorio urbanizzato in quanto dotata di opere di urbanizzazione, anche se necessitano di un loro completamento proprio sulla porzione di proprietà della società che propone la presente osservazione, già incisa dalle trasformazioni urbanistiche in atto e compresa tra lotti già edificati.

La sottoscritta società fa altresì presente che il terreno in oggetto potrebbe giocare un ruolo nel
reperimento di aree per interventi di perequazione edilizia o per edilizia convenzionata.

Con la presente istanza si propone pertanto di modificare il perimetro del territorio urbanizzato dell'area
di Campiglia nei pressi di Via Raffaello Sanzio per come indicato nella planimetria allegata.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

Elenco degli allegati*(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)*

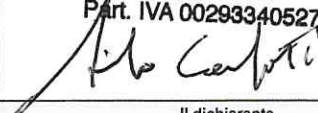
☐	n° ulteriori intestatari del procedimento
☒	documentazione catastale (estratti con individuazione area oggetto di osservazione)
☒	documentazione urbanistica (estratti degli elaborati interessati dall'osservazione)
☒	documentazione fotografica
☐	relazione descrittiva
☐	ulteriori immobili oggetto del procedimento
☐	copia del documento d'identità <i>(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)</i>
☐	altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali*(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)*

☒	dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della pratica.
-------------------------------------	--

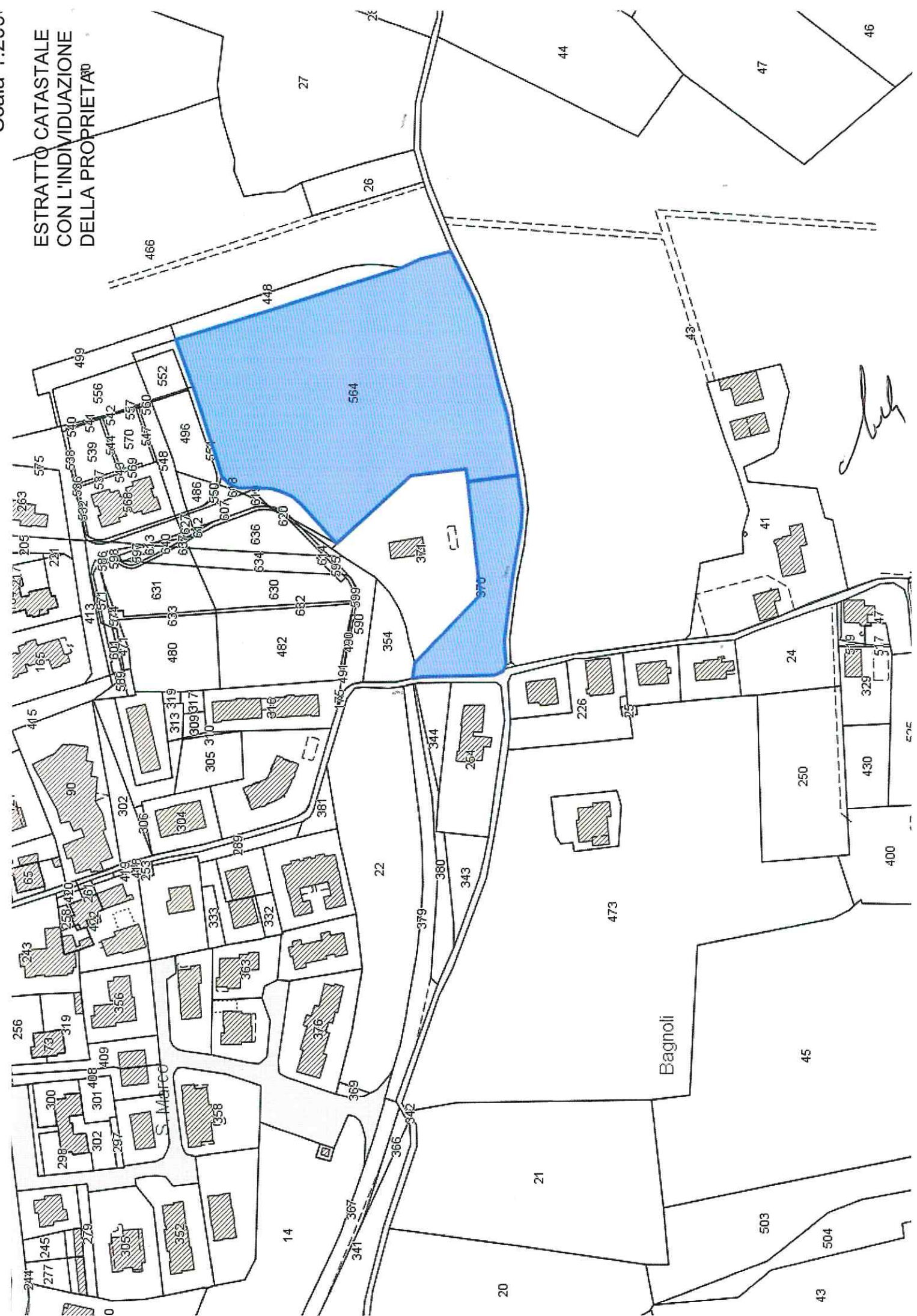
Costruzioni Industriali s.r.l.
Via R. Sanzio, 16 - Rec. Tel. 0577 959103
53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Part. IVA 00293340527

Colle di Val d'Elsa	19/05/2022	
Luogo	Data	Il dichiarante

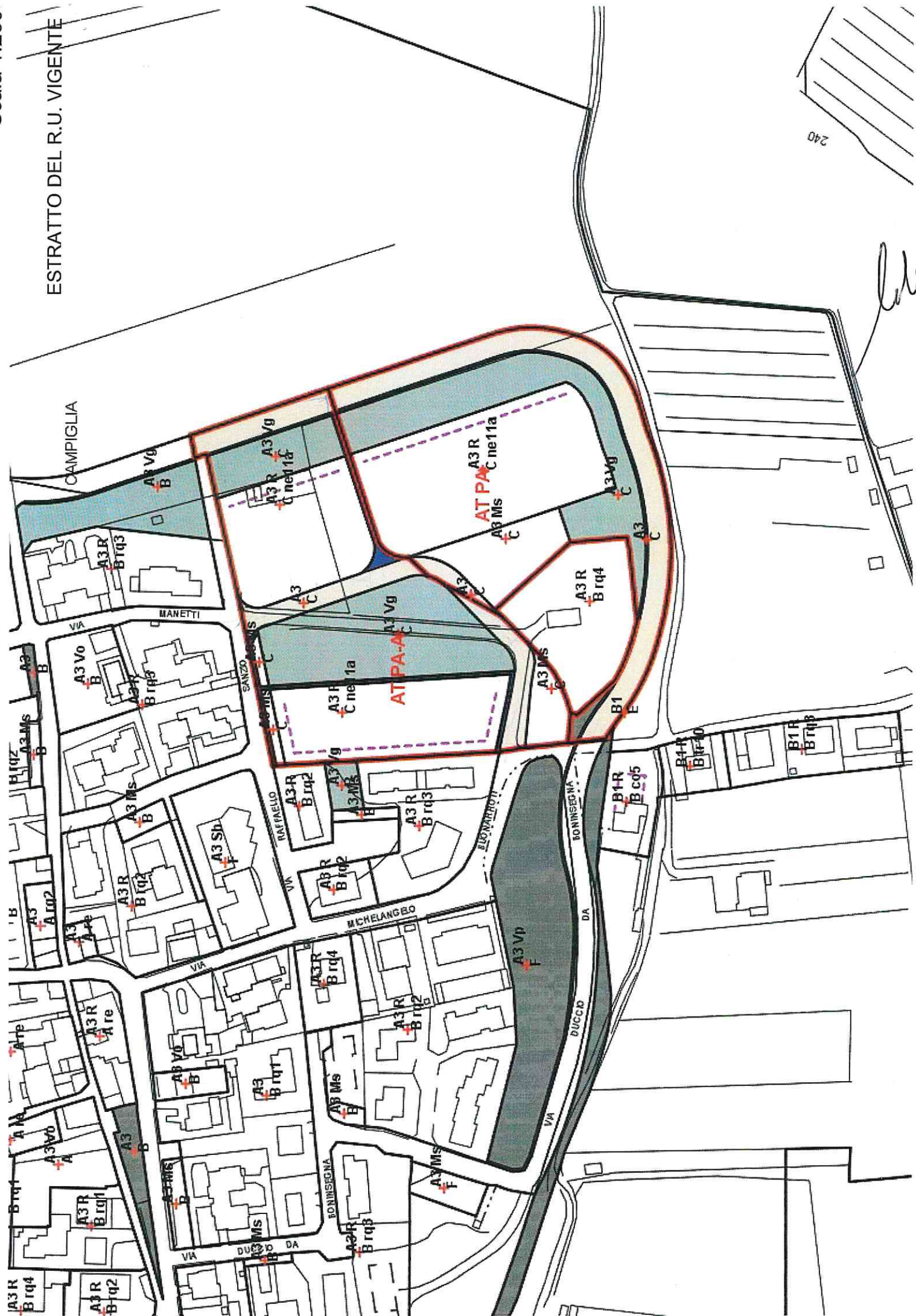
Scale 1:200

ESTRATTO CATASTALE
CON L'INDIVIDUAZIONE
DELLA PROPRIETÀ



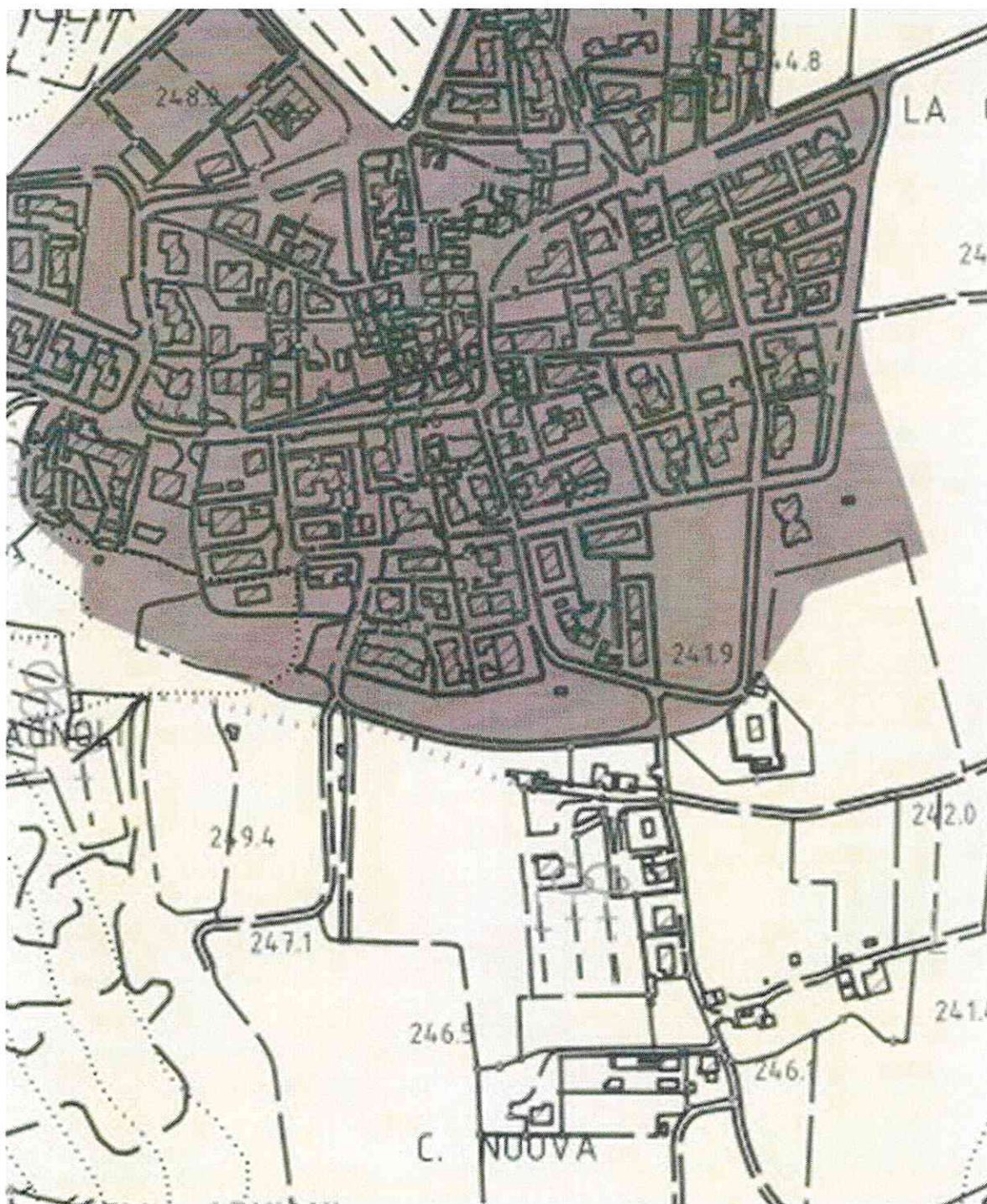
Handwritten signature

Bagnoli





23



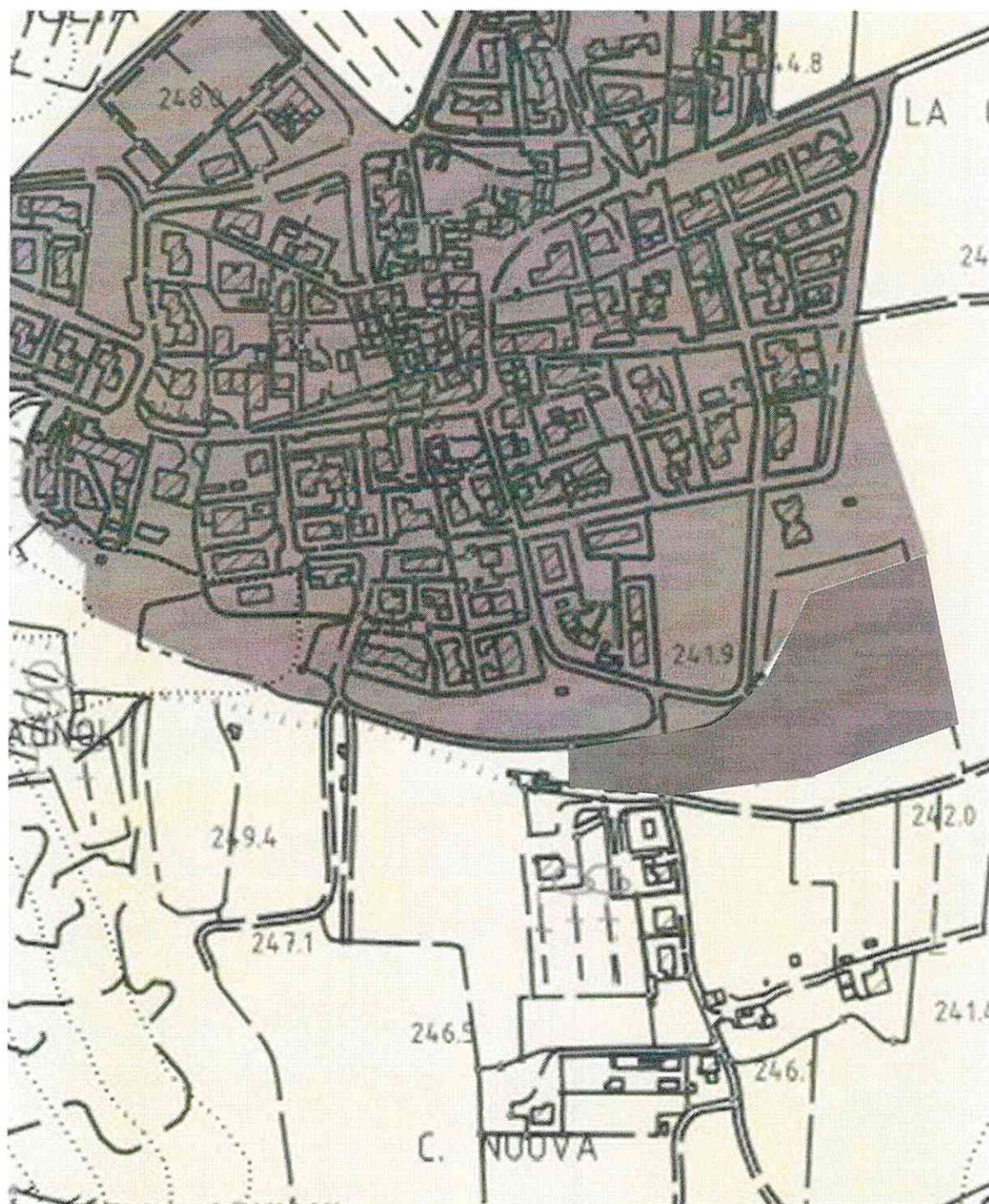
territorio urbanizzato

territorio rurale

nucleo rurale

ESTRATTO DELLA TAV. STR1 DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE

Handwritten signature



territorio urbanizzato

territorio rurale

nucleo rurale

ESTRATTO DELLA TAV. STR1 DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE CON PROPOSTA DI MODIFICA

A handwritten signature in black ink.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica*

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
all'Autorità Competente per la VAS

e p.c.

REGIONE TOSCANA

Al Responsabile del Settore Sistema
Informativo e Pianificazione del Territorio
c/a arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore Tutela,
Riqualficazione e Valorizzazione del
Paesaggio
c/a arch. Domenico Bartolo Scrascia

Al Responsabile del Settore Tutela della
Natura e del Mare
c/a ing. Gilda Ruberti

Oggetto: Art. 25 della lr 10/2010 - Adozione del Piano Strutturale (PS) del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), ai sensi dell'art. 19 della lr 65/2014. **Contributo istruttorio ai sensi del co. 2 dell'art. 33 della lr 10/2010.**

In riferimento al procedimento in oggetto e in risposta alla nota pervenuta dal Comune di Colle Val d'Elsa, con PEC Prot. regionale n. 0142254 del 05/04/2022, con la quale è stata comunicata l'adozione del Piano Strutturale, si trasmette il contributo del Settore scrivente in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA) consultato.

Contributo

Esaminata la documentazione pubblicata sui siti web comunali di cui sono parte integrante gli elaborati della VAS, si ritengono utili i seguenti elementi di approfondimento, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione ambientale del PS, nell'ottica della collaborazione tra enti.

In via preliminare si prende atto della vigente strumentazione urbanistica:

- il Comune di Colle Val d'Elsa è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 11/07/2001, e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 18/04/2003, a cui si sono succedute numerose varianti di cui si segnala: la Variante di Assestamento al Piano Strutturale, approvata con deliberazione C.C. n.158 del 22/12/2009, e l'omologa al Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione C.C. n.159 del 22/12/2009.



1. Contenuti del Piano

Il PS si compone del quadro conoscitivo, dello Statuto del territorio di cui all'articolo 6 della l.r. 65/2014 e della strategia dello sviluppo sostenibile.

1.1 Lo Statuto del Territorio contiene:

- il Patrimonio territoriale comunale, e le relative Invarianti Strutturali;
- la perimetrazione del Territorio Urbanizzato (TU);
- la perimetrazione dei Centri Abitati, dei Centri Storici e dei relativi ambiti di pertinenza;
- le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale.

1.2 La Strategia dello sviluppo sostenibile contiene:

- l'individuazione delle UTOE;
- gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
- le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali.

Il Piano individua i sistemi e i sub sistemi territoriali che sono suddivisi in aree urbane, aree di frangia e della campagna urbanizzata, e aree agricole.

La Relazione generale del PS riporta il dimensionamento complessivo del PS corrispondente a 223.800 mq di Superficie Edificabile (SE) che comprende 164.200 mq di nuova edificazione per le diverse categorie funzionali, e 59.600 mq di riuso.

Il PS prevede in particolare 32.100 mq di nuova edificazione per la categoria funzionale residenziale e 96.000 mq di nuova edificazione per la categoria artigianale industriale. Questa ultima che è stata prevista per il potenziamento delle zone produttive di Belvedere e di Pian dell'Olmio, dove sono previsti interventi di nuova previsione ad uso produttivo dalla strumentazione urbanistica vigente.

Dall'esame della documentazione del PS, si formulano le seguenti osservazioni:

1 In merito alla perimetrazione del TU, in considerazione del fatto che la riduzione del consumo di suolo e il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale, si evidenzia che nel perimetro del TU sono ricompresi i piani attuativi approvati e non viene fatto riferimento ai piani attuativi convenzionati. Si chiede di chiarire se i piani attuativi compresi nel perimetro del TU siano riferiti solo a piani di iniziativa pubblica o se siano ricompresi in questa voce di legenda anche i piani attuativi di iniziativa privata. Si fa presente questi ultimi sono fatti salvi solo se abbiano sottoscritto la relativa convenzione (v. Tavola ST8a/b del PS).

In merito ai contenuti del Rapporto ambientale si formulano le seguenti osservazioni, riprendendo quanto evidenziato dal Settore nel contributo trasmesso in fase preliminare di VAS e di avvio del procedimento di formazione del PS (PEC, prot. regionale n. 0068291 del 20/02/2020).

2. Coerenza con gli altri piani e programmi

In riferimento al rapporto con altri piani e programmi che incidono sul territorio interessato dal Piano, il RA riporta al paragrafo 6 il quadro di riferimento programmatico del PS e analizza la coerenza del PS con il PIT-PPR (disciplina della relativa Scheda d'Ambito n. 9 "Val d'Elsa" e dei beni paesaggistici ricompresi nel territorio comunale), con il PTC della Provincia di Siena, con il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), con il Piano regionale Integrato



Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), con il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), con il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale (PGdA), con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con il Piano di Tutela delle (PTA), con il Piano Regionale Cave (PRC).

In riferimento a tale analisi e in riferimento al contributo sopra richiamato si evidenzia quanto segue:

- in merito all'analisi di coerenza con il PRQA, viene riportato nella matrice di valutazione sintetica tra gli obiettivi di PS e gli obiettivi generali del Piano Regionale Qualità dell'Aria (v. pag. 163 del RA) un "potenziale contrasto" rispetto all'obiettivo di PS volto al potenziamento della rete commerciale e alla previsione di eventuali ulteriori nuove grandi strutture di vendita. Tuttavia, rispetto a tale possibile criticità, il RA non riporta un approfondimento specifico che conduca ad azioni progettuali o misure di mitigazione e compensazione volte al eliminare il potenziale contrasto. Si fa presente che l'art. 10 lett. a) delle NTA del PRQA, in relazione alla valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, riporta che *"Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti"*. Dalla documentazione prodotta non si rileva un'analisi quali-quantitativa dell'incidenza delle nuove previsioni rispetto al quadro emissivo secondo le indicazioni contenute nelle norme del PRQA. In mancanza di tali analisi è pertanto necessario inserire nelle NTA direttive specifiche al PO che vincoli gli interventi di trasformazione al non aggravio del quadro emissivo.

- in riferimento al Piano Regionale Cave (PRC – approvato con Deliberazione di C.R. n. 47 del 21/07/2020), si prende atto che nel territorio comunale sono presenti due giacimenti che vengono rappresentati nella Tavola dello Statuto ST3 (in loc. Le Ville e Monte Pilleri) del PS.

Il RA richiama il documento *"Analisi delle strutture ecosistemiche ed agroforestali e relative invarianti"*, in cui è specificato che le due aree estrattive, *"confliggono con la Rete Ecologica Comunale"*. (v. sottoparagrafo 6.14.1 *"Coerenza fra PS e PRC"*). Al cap. 7.5.4 *"Attività estrattive"* il RA riporta inoltre che *"nella fase di redazione del Piano Operativo, tali analisi dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale di riferimento a ciascun giacimento e, conseguentemente, a ciascuna area a destinazione estrattiva individuata, valutandola (vedi art. 11) secondo i tematismi vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo"*. A fronte delle criticità ambientali individuate nel documento di approfondimento sopra citato, che costituisce parte integrante del PS, non è stata condotta l'analisi alla scala comunale richiamata all'at. 10 della Disciplina del Piano del PRC (co 1. *"Ai fini della gestione sostenibile della risorsa e dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, il comune nel piano strutturale effettua un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l'effettiva consistenza degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità. Tale approfondimento conoscitivo è orientato alla valutazione di dettaglio del giacimento e all'analisi di tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo utilizzati nella valutazione delle criticità 11 ambientali, paesaggistiche e territoriali rappresentate negli elaborati PR06A, PR06B, PR06D come strumento orientativo nello svolgimento dell'analisi"*). Tale approfondimento doveva essere condotto in fase di pianificazione strutturale nel RA del PS al fine di individuare le porzioni del giacimento interessate da criteri escludenti o condizionanti forti a carattere escludente sulla base di quanto individuato e classificato nell'elaborato PR 11 - ANALISI MULTICRITERIALE. Allo stato attuale il RA non contiene tali elementi valutativi e nei documenti di Piano si rilevano alcune



incongruenze cartografiche in riferimento alla perimetrazione dei due giacimenti che richiedono uno specifico approfondimento istruttorio ai fini dell'adeguamento al PRC. Si rimanda in merito al contributo del Settore regionale Logistica e Cave per quanto di competenza.

3. Analisi del contesto, caratterizzazione dello stato dell'ambiente e obiettivi di sostenibilità ambientale

Al paragrafo 7 del RA sono riportate le analisi su popolazione, attività socio economiche, paesaggio, qualità dell'aria, sistema acque (stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, acque marino costiere, acque di balneazione), rifiuti, siti contaminati e processi di bonifica, energia, suolo, pericolosità geomorfologica ed idraulica.

3.1 Al cap. 8.2 del RA sono riportate le criticità ambientali in merito alla qualità delle acque superficiali con riferimento al tratto dell'Elsa che attraversa il capoluogo, per il quale la qualità ecologica è "scadente"; mentre è "sufficiente" per il torrente Foci.

La matrice di valutazione di fig. 130 del RA evidenzia le tendenze sulle componenti ambientali indotte dall'attuazione del PS. In particolare sono evidenziati effetti negativi/critici per la componente acqua rispetto ad approvvigionamento idrico, rete fognaria e capacità depurative e crisi idropotabile.

La matrice di valutazione rappresentata in fig. 127, che riporta la "Sintesi del quadro conoscitivo, componenti ambientali" evidenzia un impatto negativo/critico sulla componente suolo con specifico riferimento al consumo di suolo e alle attività estrattive.

Il RA non fornisce tuttavia un'analisi quali/quantitativa dello stato delle risorse ambientali e non contiene una ricognizione delle problematiche e delle criticità ambientali esistenti, pertinenti al piano, con particolare riferimento alle aree di rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

4 Valutazione degli effetti

4.1 Al Cap. 9 "Presumibili Impatti del Piano", il RA riporta la matrice di valutazione che, rispetto agli obiettivi di PS e agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, evidenzia gli impatti significativi sulle componenti ambientali. Effetti negativi sono evidenziati sul potenziale aumento dei consumi indotti dalle trasformazioni sulle risorse, con specifico riferimento agli obiettivi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, al risparmio della risorsa idrica, alla tutela della biodiversità e conservazione degli ecosistemi, alla riduzione della produzione di rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici ecc.

4.2 Il RA non fornisce un'analisi quantitativa dei possibili impatti significativi sull'ambiente indotti dalle previsioni di trasformazione proposte.

La valutazione degli effetti avrebbe dovuto convergere nelle NTA, dettagliando tutte le azioni previste per contrastare gli effetti negativi, eventualmente anche sotto forma di indirizzi e prescrizioni per il PO. Invece le NTA rimandando al PO la valutazione delle previsioni, delle trasformazioni e dei dimensionamenti sotto il profilo della fattibilità ambientale e quindi della compatibilità con le condizioni di rischio e con le capacità di carico del territorio, posticipano in modo non corretto valutazioni che si sarebbero dovute condurre nella fase attuale di VAS del PS.

4.3 Il dimensionamento per le singole UTOE non risulta supportato da nessuna valutazione sulle capacità di carico ambientale delle singole aree mancando quindi una verifica di fattibilità in relazione alla sostenibilità e compatibilità nel consumo e uso di risorse. In assenza di tali elementi valutativi e a fronte delle criticità ambientali rilevate nel quadro conoscitivo (risorsa idrica, qualità delle acque dei corpi idrici superficiali, capacità depurativa degli impianti di trattamento, consumo di suolo ecc.), il dimensionamento di PS non può



essere inserito in un quadro di sostenibilità complessiva e, anzi, potrebbe incidere in modo negativo su componenti ambientali già in stato di criticità.

Si segnala inoltre l'assenza degli esiti del monitoraggio ambientale della strumentazione vigente di cui all'art.29 co.6 della lr 10/10; tale mancanza non permette di valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità precedentemente prefissati e quali siano stati gli impatti sull'ambiente delle previsioni attuate.

5 Monitoraggio – Valutazione d’Incidenza

5.1 Il RA riporta al Cap. 10 le misure di monitoraggio del PS. Sono definiti, gli indicatori ambientali, le fonti dei dati stessi e la produzione di un report con cadenza annuale. Tuttavia non risultano definiti target di riferimento e le misure correttive da adottare. Tale carenza è direttamente connessa alla mancanza di una reale stima degli effetti e di una verifica delle performance ambientali di Piano. Si ritiene opportuno, prima dell’approvazione del PS, integrare le indicazioni sul monitoraggio riportate nel RA secondo quanto disciplinato dall’art. 29 della LR.10/10.

5.2 Vista la presenza nel territorio interessato dal PS di un sito della Rete Natura 2000 (Zona Speciale di Conservazione ZSC IT5190003 Montagnola Senese), si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della LR 10/10 l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Pertanto la struttura competente effettuerà l'istruttoria valutativa sulla base dello Studio di incidenza presentato, gli esiti di tale istruttoria e quindi della valutazione di incidenza dovranno essere trasmessi all'autorità competente prima dell'emissione del parere motivato.

Conclusioni

Si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento dei procedimenti in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

Si ricorda inoltre che a seguito dell’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente (art. 26 LR 10/10), la documentazione di Piano comprensiva del RA e del parere motivato, dovrà essere trasmessa all’autorità procedente per l’approvazione.

Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PS è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della lr 10/10:

- processo decisionale seguito;
- modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Si chiede all'autorità competente di tenere in considerazione le precedenti osservazioni all'interno del proprio parere motivato.

Si coglie l’occasione per informare i Comuni dell’entrata in vigore, in data 7 novembre 2021, del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose” convertito in Legge 233/2021. Tale norma modifica ulteriormente quanto già modificato con Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 in vigore dal 31 luglio.



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica*

In sintesi le modifiche apportate al Titolo II del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) dagli ultimi due dispositivi, che sono attualmente in vigore, prevedono alcune novità che interessano il presente procedimento per la successiva fase valutativa e di monitoraggio. In particolare:

- l'Art. 15 "Valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni" (modifiche apportate dall'art. 18 D.L. 152/2021), al comma 1 prevede che il termine di novanta giorni previsto per l'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente sia ridotto a quarantacinque;
- l'Art. 18 Monitoraggio (modifica apportata dall'art. 28 D.L. 77/2021) prevede:
 - l'invio dei rapporti di monitoraggio all'Autorità Competente, la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente (commi 2-bis e 2-ter);
 - la verifica dell'Autorità Competente dello stato di attuazione del piano o programma, degli effetti prodotti e del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali (comma 3-bis).

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Arch. Paola Gatti tel. 055 438 3932 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it
Funzionario referente dell'istruttoria.

pg/ep-sp

Monteriggioni, lì 30 maggio 2022

Spett.le
COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
Settore Tecnico
53047 – COLLE VAL D'ELSA

OGGETTO: attività estrattiva cava Le Ville, Comune di Colle Val d'Elsa - Ditta AGNORELLI STRADE s.r.l. – Osservazione al P.S. adottato.

Il sottoscritto dr. geol. Mauro Cartocci su incarico della ditta AGNORELLI STRADE srl titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto n. 19077 in data 24/12/2013, avendo il comune di Colle Val d'Elsa adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 marzo 2022 il nuovo Piano Strutturale, come da pubblicazione sul B.U.R.T. n. 14 del 6/04/2022, data da cui decorrono i 60 giorni previsti per presentare eventuali osservazioni, comunica quanto segue:

- 1) Negli elaborati grafici geologici allegati alla documentazione presentata non è evidenziata l'area di cava, in particolare nelle cartografie della pericolosità non è stata attribuita all'intera area estrattiva già presente nel precedente strumento urbanistico la prevista classe di pericolosità.
- 2) Si ricorda inoltre che nel BURT n.15 del 10.04.2019 contenente la Deliberazione n. 20 del 26 marzo 2019 inerente *"Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 101"* veniva escluso il reticolo idrografico individuato all'interno dell'area di cava. Si chiede quindi che venga eseguita tale modifica con le opportune correzioni cartografiche alla vincolistica che tale reticolo comportava

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Dr. Geol. Mauro CARTOCCI





Al Responsabile del UOC
Coordinamento atti di Governo del Territorio
Colle Val d'Elsa (SI)
SEDE

e p.c. Al Presidente della Provincia di Siena
Siena (SI)
SEDE

Al Responsabile della Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
SEDE

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
SEDE

Oggetto: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) – Nuovo Piano Strutturale - Adozione ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014 - D.C.C. n° 21 del 10.03.2022, avviso pubblicato su BURT n° 14 del 06.04.2022. Contributi in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n° 59 del 11/07/2001 e di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 30 del 18/04/2003, ormai decaduto decorso il quinquennio dalla sua approvazione.

L'Amministrazione Comunale ha ora adottato con DCC n° 21 del 10.03.2022 il Nuovo Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 ed ha trasmesso la relativa delibera di adozione con nota ns. prot. 142254 del 05/04/2022. L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n° 14 del 06/04/2022.

Per i disposti della l.r. 65/2014 si trasmette il contributo formulato dal *Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio* e si allegano i contributi tecnici predisposti dai competenti settori regionali, ai sensi dell'articolo 19 della legge stessa.

In allegato i contributi dei seguenti settori regionali:

- Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole.
- Forestazione. Agroambiente
- Logistica e Cave
- Valutazione impatto ambientale. Valutazione ambientale strategica.
- Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche

Il Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio resta a disposizione, per eventuali informazioni e/o chiarimenti può essere contattato:

- arch. Giorgio Cappelli Funzionario

tel. 055-438 2539 giorgiostefano.cappelli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica

***Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio***

referente per l'istruttoria

Si informa che il Responsabile di P.O. è:

- arch. Lucia Meucci

tel. 055-438 3437

lucia.meucci@regione.toscana.it

Si informa che il Referente amministrativo è:

- arch. Roberta Giannini

tel. 055-438 2521

roberta.giannini@regione.toscana.it

Distinti saluti

LM/GC

*Il Dirigente del Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio
Architetto Marco Carletti*



Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) – Nuovo Piano Strutturale - Adozione ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014 - D.C.C. n° 21 del 10.03.2022, avviso pubblicato su BURT n° 14 del 06.04.2022. Contributo in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

Al Responsabile del UOC
Coordinamento atti di Governo del Territorio
Colle Val d'Elsa (SI)
SEDE

e p.c. Al Presidente della Provincia di Siena
Siena (SI)
SEDE

Al Responsabile della Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
SEDE

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
SEDE

Il Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n° 59 del 11/07/2001 e di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n° 30 del 18/04/2003, ormai decaduto decorso il quinquennio dalla sua approvazione.

L'Amministrazione Comunale ha ora adottato con DCC n° 21 del 10.03.2022 il Nuovo Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 ed ha trasmesso la relativa delibera di adozione con nota ns. prot. 142254 del 05/04/2022. L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n° 14 del 06/04/2022.

Il presente contributo è trasmesso, ai sensi degli artt. 19 e 53 della L.R. 65/2014, nello spirito di sinergia, allo scopo di favorire lo scambio *“delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa”*.

A seguito dell'analisi della documentazione presentata, si evidenziano le seguenti considerazioni.

Relazione Illustrativa

Per quanto riguarda le potenzialità edificatorie degli interventi in corso di realizzazione, si rileva che per convertire le superfici attualmente espresse in Superficie Netta (SN), parametro utilizzato dal RU, in Superficie Edificata/Edificabile (SE) il PS opera aggiungendo il 25% alla SN nel caso di edilizia abitativa ed il 30% negli altri casi. La somma delle Superfici Nette delle AT elencate a pag. 40 della Relazione illustrativa rappresenta una quantità rilevante nel dimensionamento: 20.500 mq circa per il residenziale e 64.000 mq circa per le altre destinazioni. Applicando a tali quantità la parametrizzazione sopra richiamata ne deriva una stima che aggiunge alle SN le seguenti quantità: 5.100 mq circa per il residenziale e 19.200 mq circa per le altre destinazioni.



In considerazione del fatto che le quantità derivate dalla conversione sono da considerarsi rilevanti sul dimensionamento complessivo del PS e che le modalità di conversione non sono supportate da alcuna norma di riferimento, si richiede di:

- motivare in modo esaustivo la modalità di conversione e le percentuali prese a riferimento (25% e 30%);
- esplicitare, per ogni singola area riportata a pag. 40 della Relazione, la SE derivante dalla conversione e l'incremento di superficie (SE-SN);
- indicare le modalità e le procedure con cui sarà definita la SE reale derivante da costatazione diretta.

Dimensionamento

Si rileva che per la destinazione industriale-artigianale (che comprende anche il commerciale all'ingrosso ed i depositi) la totalità degli interventi previsti, pari ad 86.000 mq, viene assegnata in massima parte per le UTOE 7 (58.000 mq) ed UTOE 10 (25.000 mq) come nuova edificazione, senza considerare la possibilità di recupero e riuso di volumi esistenti, che pur sono presenti all'interno del TU.

Come riportato dall'art. 4 co. 8 della LR 65/2014 "*Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.*"

Inoltre la scheda d'ambito n° 9 – Val d'Elsa del PIT/PPR, indica tra gli indirizzi per le politiche, per le aree riferibili ai sistemi di pianura e fondovalle:

16.avviare azioni e misure volte a ridurre il rischio idraulico, limitando l'espansione degli insediamenti e l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli nelle aree di fondovalle;

17.adottare misure atte a mitigare e limitare gli effetti dei processi di urbanizzazione e artificializzazione della pianura alluvionale del Fiume Elsa. Tale indirizzo deve essere perseguito anche evitando i processi di saldatura dell'urbanizzato e mantenendo i varchi esistenti, con particolare riferimento alle zone industriali/artigianali, lungo la SR 429, tra Ponte a Elsa, Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi, all'urbanizzazione lungo la SR 68 (Via Volterrana), tra Colle Val d'Elsa e Campiglia, lungo la SP 27, dove la zona industriale ha interessato una vasta area di pertinenza fluviale del torrente Foci;

e nella disciplina d'uso – obiettivi di qualità e direttive:

1.1 - evitare ulteriore consumo di suolo e mitigare gli effetti negativi delle urbanizzazioni esistenti nei fondovalle del Fiume Elsa, del Virginio, del basso corso del T. Orme e del tratto del T. Pesa, in particolare lungo gli assi infrastrutturali principali, anche ai fini di riqualificare le "aree critiche per la funzionalità della rete ecologica", contenendo le attività e gli insediamenti produttivi misti entro i limiti del territorio urbanizzato, anche attraverso il riuso delle attività dismesse nonché mantenendo i varchi ineditati"

Pertanto, sulla base del principio di minor consumo di suolo, prima di procedere all'occupazione di nuove aree, si chiede di motivare la mancanza di interventi di Riuso per la categoria Industriale – Artigianale.

Si rileva che le tabelle del dimensionamento non corrispondono a quanto indicato dal D.P.G.R. 32/R/2017 in cui, con riferimento alle categorie funzionali riportate dall'art. 99 L.R. 65/2014, risultano essere distinte la categoria "Industriale – Artigianale" da quella "Commerciale all'ingrosso e depositi". Si richiede di predisporre le tabelle del dimensionamento così come definito dal D.P.G.R. 32/R/2017 ed illustrato negli allegati della D.G.R. 682/17 - *Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico.*

Norme di attuazione

L'Art.3- "*Effetti delle disposizioni del piano*" al comma 2 riporta:

Nel rispetto dei principi e delle direttive del PS nella redazione del Piano Operativo sono consentite limitate modifiche finalizzate a una più corretta individuazione dei perimetri in funzione di variazioni nel frattempo intervenute, di una più accurata lettura o di variazione della base cartografica o di più approfondite analisi, senza che ciò determini variante



al Piano Strutturale. In tal caso il Piano Operativo deve evidenziare la coerenza sostanziale con lo Statuto del territorio e con la Strategia dello sviluppo sostenibile del Piano Strutturale.

Analogamente l'Art. 24 – “Perimetro del territorio urbanizzato” al comma 4 ribadisce che: *“Il perimetro del Territorio Urbanizzato ha valore prescrittivo per il Piano Operativo, che tuttavia può comunque precisarlo e parzialmente discostarsi dai perimetri così definiti sulla base di adeguate verifiche a scala di maggiore dettaglio, anche a seguito degli aggiornamenti cartografici conseguenti all’attuazione degli interventi di trasformazione, e di puntuali motivazioni attinenti il recupero ambientale e funzionale, senza che ciò costituisca variante al PS.”*

Con riferimento sia all'art. 4, commi 3, 4 e 5 della LR 65/2014, che all'art. 3 del D.P.G.R. 32/R/2017, appare che la definizione del perimetro del territorio urbanizzato debba essere stabilita univocamente già a partire dall'avvio del PS. In particolare l'art. 3, comma 3 del D.P.G.R. 32/R/2017 recita: *“L’individuazione del perimetro ...è definita nella relazione tecnica di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all’eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 65/2014.”* In aggiunta a questo si veda anche quanto prescritto dall'art. 1 dell'Allegato 1 della D.G.R. 682/17 - *Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico.* Non appare quindi consentito apportare modifiche del PTU definito dal PS e conformato in sede di conferenza paesaggistica, se non con procedura di variante ordinaria al Piano strutturale né disporre una modifica in fase di redazione del PO che, tra l'altro, risulti non soggetta a variante.

Art. 33 – “Urbanizzazioni contemporanee”

Si chiede di valutare l'attribuzione di alcuni dei morfotipi assegnati in quanto, sulla base di riscontri foto-interpretativi, questi appaiono in alcuni casi non del tutto corrispondenti all'abaco riportato nell'Allegato 2 del PIT “*Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea*”, con riferimento anche alla relativa descrizione.

A titolo d'esempio, nella tavola PS_Colle_ST9a, nel caso de Le Selve, il cui tessuto appare affine a quello dell'attigua zona industriale di Belvedere classificata come TPS1, è stato assegnato il morfotipo della campagna urbanizzata TR11.

A titolo indicativo, possono essere riesaminati i morfotipi per le località Casa Nuova (TR11), Le Grazie (TR4), Colle (TR7), Spedaletto (TR8) e Castel S. Gimignano (TR7).

Ulteriori considerazioni

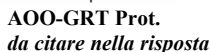
Si chiede di specificare se le superfici relative alla destinazione commerciale comprendano anche le Grandi e le Medie Superfici di Vendita. In tal caso, come riportato dall'art. 6, co. 3 del D.P.G.R. 32/R/2017:

In relazione alle funzioni di carattere commerciale al dettaglio, con riferimento di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della LR 65/2014, il dimensionamento, espresso in SUL [ora SE], deve essere distinto in:

- a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita;*
- b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita.*

A tale proposito, qualora necessario, si invita l'A.C. a presentare in questa fase procedurale la richiesta di convocazione della conferenza di copianificazione, per le eventuali previsioni soggette ai disposti degli artt. 25 e 26 della L.R. 65/2014.

È necessario riportare gli estremi di approvazione dei Piani Attuativi e permessi di costruire convenzionati in corso di attuazione o comunque vigenti. Si ricorda che i Piani attuativi di iniziativa privata possono essere presi in considerazione solo qualora abbiano già sottoscritto la necessaria convenzione. Questo in riferimento anche all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 682 del 2017 “*Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico*” che all'art. 1 co. 1 lett c), circa l'individuazione del PTU, riporta *“inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani*



copia informatica per consultazione 03/06/2022 09:06:20 03/06/2022 2022 11565



- arch. Lucia Meucci

tel. 055-438 3437

lucia.meucci@regione.toscana.it

Si informa che il Referente amministrativo è:

- arch. Roberta Giannini

tel. 055-438 2521

roberta.giannini@regione.toscana.it

Distinti saluti
LM/GC

*Il Dirigente del Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio
Architetto Marco Carletti*

In allegato i contributi dei seguenti settori regionali:

- Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;
- Forestazione. Agroambiente;
- Logistica e Cave;
- Valutazione impatto ambientale. Valutazione ambientale strategica;
- Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche.



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Comune di Colle Val d'Elsa (SI) – Nuovo Piano Strutturale – Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 – D.C.C. n. 21 del 10/03/2022, avviso pubblicato su BURT n. 14 del 6/04/2022. Contributo tecnico.

Alla Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In riferimento all'adozione del nuovo Piano Strutturale da parte del Comune di Colle Val d'Elsa (SI) con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2022, per quanto riguardano le indicazioni contenute nel documento "norme" laddove viene individuata tra gli obiettivi specifici la *"..limitazione di sviluppi più estesi di monoculture del vigneto specializzato ai danni dei paesaggi agricoli più tradizionali..."* si ricorda l'art. 69 della l.r. 65/2014 che dispone che gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende.

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore
Dr. Antonino Mario Melara

AOOGRT / AD Prot. 0164533 Data 21/04/2022 ore 11:57 Classifica G.010.020. Il documento è stato firmato da ANTONINO MARIO MELARA in data 21/04/2022 ore 11:56.



Risposta al foglio del 19/04/2022

Numero 161913 N.060.020

Oggetto: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) – Nuovo Piano Strutturale - Adozione ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014 - D.C.C. n° 21 del 10.03.2022 , avviso pubblicato su BURT n° 14 del 06.04.2022.
Richiesta Contributi in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014.

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi relativi al procedimento in oggetto, premesso che gli strumenti urbanistici comunali non possono dettare norme circa la gestione forestale che è demandata alla L.R. 39/00 ed al suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003 si osserva quanto segue:

- Nelle norme, nel documento relazione strutture ecosistemiche ed agroforestali come pure nel Rapporto Ambientale al Paragrafo, in varie parti del testo, quando ci si riferisce alle direttive per il PO, si riporta tra queste il 'Miglioramento della gestione selvicolturale attraverso la promozione delle tecniche di gestione forestale sostenibile e il riposo colturale'. Si condivide la promozione delle tecniche di GFS ma si osserva che il riposo colturale attiene alle superfici agricole e non a quelle forestali. E' insito nella dizione di GFS la scelta selvicolturale più adatta per la tipologia di soprassuolo (quindi anche l'eventuale allungamento del turno).

- Norme:

art 18. si afferma *"sono comunque presenti criticità legate alla gestione selvicolturale, laddove la gestione del ceduo prevede utilizzazioni più frequenti e intense (come ad esempio nei versanti di Poggio di Caio e nei rilievi boscati ad est di Quartaia). L'elevata parcellizzazione delle tagliate, unita alla grande e continua estensione della matrice forestale, porta comunque ad una riduzione degli effetti negativi sulla componente naturale più sensibile."* non si capisce a che tipo di criticità si faccia riferimento, se la gestione avviene nel rispetto della normativa di settore, spiegare o rivedere l'affermazione;

Art. 19 si afferma: "Altre criticità sono legate alla gestione selvicolturale" come per l'articolo precedente l'affermazione deve essere motivata o rivista.

Art. 20 si afferma : "Tra le criticità del morfotipo sono da segnalare una più intensa gestione selvicolturale a ceduo....." come per i punti precedenti.

- Nel Rapporto Ambientale (e anche in SNT) nel paragrafo "9.3 Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi a seguito dell'attuazione del piano" si riporta che "qualora nella realizzazione

delle trasformazioni dovesse essere necessario un taglio di alberi, si ritiene opportuno attuare un intervento di rimboschimento in altri contesti del Comune, al fine di potenziare le aree boscate esistenti, quale misura compensativa”.

In tale senso si precisa che secondo la normativa specifica di settore sia regionale sia nazionale in caso di trasformazione boschiva (così come definita all’art 41 della legge forestale lr 39/00) il rimboschimento compensativo è obbligatorio. Si evidenzia ancora che il semplice taglio della vegetazione non si configura come trasformazione boschiva. Un bosco tagliato è sempre bosco, un bosco trasformato comporta un’alterazione permanente dello stato dei luoghi con cambio di destinazione d’uso.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale

Settore Logistica e Cave

Il Dirigente

**Al Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio**

Al Dirigente Responsabile

Arch. Marco Carletti

Arch. Lucia Meucci *responsabile P.O.*

Arch. Giorgio Cappelli *funzionario referente*

OGGETTO: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) – Nuovo Piano Strutturale - Adozione ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014 - D.C.C. n° 21 del 10.03.2022, avviso pubblicato su BURT n° 14 del 06.04.2022. Richiesta Contributi in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014. – CONTRIBUTO TECNICO.

In risposta alla richiesta di contributo relativo all'adozione del procedimento per la formazione del PS in oggetto, pervenuta con prot. AOOGRT/0161316 del 19/04/2022, richiamata la nostra precedente nota prot. 56710 del 13/02/2020, rilasciata all'avvio del procedimento con PRC non ancora approvato, si segnala quanto segue.

L'elaborato denominato "*PS_Colle_ST3_Giacimenti*" riporta sia i perimetri dei giacimenti del PRC, sia il sito di reperimento di materiali ornamentali storici cod. 0905201201MOS – *Podere Mugnano*, tuttavia si evidenzia che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 35/2015 il Piano Strutturale, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio, recepisce, quali **invarianti strutturali** ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014, i **Giacimenti** individuati nel PRC nell'elaborato PR07 –GIACIMENTI e PR 08 ATLANTE DEI GIACIMENTI.

Si rileva a tal proposito che i giacimenti recepiti dal presente PS non vengono definiti quali "*Invarianti Strutturali*" e che non risultano essere stati svolti gli approfondimenti in scala di maggior dettaglio previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del PRC. A tale riguardo, si rimanda all'elaborato PR06A del Piano Cave, in cui sono esplicitati i criteri Escludenti (**E1**), i Condizionanti Forti (**CFE**) con carattere escludente ed i Condizionanti Forti (**CF1**).

Si coglie l'occasione per segnalare che ai fini di un supporto ai Comuni in fase di adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC, con DGR n. 225 del 15/03/2021, la Regione Toscana ha approvato le "*Linee Guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave*".

A titolo collaborativo, si rileva che le "aree estrattive" riportate nelle cartografie dello Statuto coincidono con le aree estrattive evidenziate nella cartografia "Uso del Suolo" del Quadro Conoscitivo (in particolare tavole "*Uso Suolo – QC1b*" e "*Uso del Suolo – QC1c*") e non con i Giacimenti individuati nel PRC.

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
tel. 055.438.3860
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT / AD Prot. 0209775 Data 20/05/2022 ore 14:31 Classifica L.060.040 Il documento è stato firmato da FABRIZIO MORELLI in data 20/05/2022 ore 14:30.



Si ricorda a tal proposito che le eventuali Aree a Destinazione Estrattiva (le cosiddette ADE) potranno essere individuate dal Piano Operativo all'interno dei giacimenti solamente a seguito del recepimento del PRC nel Piano Strutturale ed a seguito degli esiti degli accordi con i comuni conclusi ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 35/2015.

Si rileva inoltre che nell'Elaborato "*Carta Geomorfologica SG2c*", internamente al giacimento di Monte Pilleri, viene rappresentata una discarica: si chiede a tal proposito che sia chiarita la reale situazione del contesto anche in riferimento agli approfondimenti di cui al Titolo II Capo II del PRC sopra citati ed agli obiettivi di tutela del giacimento.

Si evidenzia inoltre che, per entrambi i giacimenti, non risulta effettuata la stima delle potenzialità del giacimento da svolgere ai sensi dell'art. 27 della Disciplina del PRC, finalizzata alla definizione della proposta di ripartizione delle quote di produzione sostenibile, prevista dall'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/2015. Per ognuna delle tipologie di materiale di interesse estrattivo rinvenibile nelle aree di giacimento, il piano strutturale ne descrive la qualità merceologica, effettua una ricognizione planivolumetrica delle stesse, effettua una stima della consistenza volumetrico-dimensionale e definisce le forme di tutela dei materiali individuati.

In ultimo si segnala che ai sensi dell'articolo 22 comma 8 e articolo 31 comma 1 del PRC il comune recepisce nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale la ricognizione dei siti inattivi (SED) di cui all'elaborato QC10 –SITI INATTIVI necessaria alla successiva individuazione nel Piano Operativo di quei siti che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale. Si precisa che il Comune ha la possibilità, di individuare anche ulteriori siti rispetto a quelli indicati nell'Elaborato QC10 del PRC.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:

- Architetto Simona Ciampolini, funzionario referente (email: simona.ciampolini@regione.toscana.it - tel.055 4386139)
- Geologo Valentina Terrosi, funzionario referente (email: valentina.terrosi@regione.toscana.it - tel.055 4384398)
- Architetto Alessandro Rafanelli, responsabile di PO (email: alessandro.rafanelli@regione.toscana.it - tel.055 4384397)

Il Dirigente
Ing. Fabrizio Morelli



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

Oggetto: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) – Nuovo Piano Strutturale – Adozione ai sensi dell'art. 19 LR 65/2014 – D.C.C. n. 21 del 10.03.2022 , avviso pubblicato su BURT n° 14 del 06.04.2022. Richiesta Contributi in fase di Adozione ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014 - Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. **17, 19 o 25** della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terre, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedidynamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018 e a dicembre 2020:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 40%);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 36%).

Questi obiettivi a breve sono ad oggi dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo conforme al nuovo obiettivo UE del 40% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050, quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile, la generazione distribuita e la mobilità elettrica;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (quelle non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento delle Direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Ad oggi, in applicazione del D.Lgs. 192/2005 vige il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che dal 2020 (dal 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici devono avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) gli obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni.

Si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020), che ha riscritto le prescrizioni di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli.

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal Dlgs 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 199/2021, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le prescrizioni succitate (che sostituiscono quelle del Dlgs 28/2011) si applicano per i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022; si ricorda che "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è per il Dlgs 28/2011 l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovrebbero esser adeguati a tali contenuti entro lo stesso 13 giugno 2022, altrimenti decadono.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: in tal caso scattano obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 199/2021).

Lo stesso meccanismo per gli immobili vincolati per motivi storico – culturali e/o paesaggistici, laddove l'autorità competente dia parere negativo sull'inserimento degli impianti FER.

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA ((Piano Regionale per la Qualità dell'Aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

costruzioni o anche semplici ristrutturazioni edilizie vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle "aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri";
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 199/2021, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sulla prestazione energetica.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione regionale deve seguire per verificare le inidoneità: anche alla Regione è vietato definire limiti generici di potenza (sentenza CC 177/2021).
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti eolici (allegato 1 alla scheda A3) e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono anche individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha ritenuto incompatibili grandi installazioni di fotovoltaico con le aree agricole e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

AOOGRT / AD Prot. 0178548 Data 02/05/2022 ore 18:24 Classifica N.060.020. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 02/05/2022 ore 18:24.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:
 - aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
 - piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
 - piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;

A00GRT / AD Prot. 0178548 Data 02/05/2022 ore 18:24 Classifica N.060.020. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 02/05/2022 ore 18:24.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/ 2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex D.Lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 *"Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati"*.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto



Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si dispone il seguente contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;



REGIONE TOSCA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali,
Energia, Inquinamenti e Bonifiche"

Allegati : 0

Risposta al foglio del 19/04/2022
Numero A00GRT/0161316/N.060.020

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.020

AOOGRT / AD Prot. 0178548 Data 02/05/2022 ore 18:24 Classifica N.060.020. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 02/05/2022 ore 18:24.



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica*

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
all'Autorità Competente per la VAS

e p.c.

REGIONE TOSCANA

Al Responsabile del Settore Sistema
Informativo e Pianificazione del Territorio
c/a arch. Marco Carletti

Al Responsabile del Settore Tutela,
Riqualficazione e Valorizzazione del
Paesaggio
c/a arch. Domenico Bartolo Scrascia

Al Responsabile del Settore Tutela della
Natura e del Mare
c/a ing. Gilda Ruberti

Oggetto: Art. 25 della lr 10/2010 - Adozione del Piano Strutturale (PS) del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), ai sensi dell'art. 19 della lr 65/2014. **Contributo istruttorio ai sensi del co. 2 dell'art. 33 della lr 10/2010.**

In riferimento al procedimento in oggetto e in risposta alla nota pervenuta dal Comune di Colle Val d'Elsa, con PEC Prot. regionale n. 0142254 del 05/04/2022, con la quale è stata comunicata l'adozione del Piano Strutturale, si trasmette il contributo del Settore scrivente in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA) consultato.

Contributo

Esaminata la documentazione pubblicata sui siti web comunali di cui sono parte integrante gli elaborati della VAS, si ritengono utili i seguenti elementi di approfondimento, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione ambientale del PS, nell'ottica della collaborazione tra enti.

In via preliminare si prende atto della vigente strumentazione urbanistica:

- il Comune di Colle Val d'Elsa è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 11/07/2001, e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 18/04/2003, a cui si sono succedute numerose varianti di cui si segnala: la Variante di Assestamento al Piano Strutturale, approvata con deliberazione C.C. n.158 del 22/12/2009, e l'omologa al Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione C.C. n.159 del 22/12/2009.



1. Contenuti del Piano

Il PS si compone del quadro conoscitivo, dello Statuto del territorio di cui all'articolo 6 della l.r. 65/2014 e della strategia dello sviluppo sostenibile.

1.1 Lo Statuto del Territorio contiene:

- il Patrimonio territoriale comunale, e le relative Invarianti Strutturali;
- la perimetrazione del Territorio Urbanizzato (TU);
- la perimetrazione dei Centri Abitati, dei Centri Storici e dei relativi ambiti di pertinenza;
- le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale.

1.2 La Strategia dello sviluppo sostenibile contiene:

- l'individuazione delle UTOE;
- gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
- le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali.

Il Piano individua i sistemi e i sub sistemi territoriali che sono suddivisi in aree urbane, aree di frangia e della campagna urbanizzata, e aree agricole.

La Relazione generale del PS riporta il dimensionamento complessivo del PS corrispondente a 223.800 mq di Superficie Edificabile (SE) che comprende 164.200 mq di nuova edificazione per le diverse categorie funzionali, e 59.600 mq di riuso.

Il PS prevede in particolare 32.100 mq di nuova edificazione per la categoria funzionale residenziale e 96.000 mq di nuova edificazione per la categoria artigianale industriale. Questa ultima che è stata prevista per il potenziamento delle zone produttive di Belvedere e di Pian dell'Olmio, dove sono previsti interventi di nuova previsione ad uso produttivo dalla strumentazione urbanistica vigente.

Dall'esame della documentazione del PS, si formulano le seguenti osservazioni:

1 In merito alla perimetrazione del TU, in considerazione del fatto che la riduzione del consumo di suolo e il mantenimento della permeabilità dei suoli costituisce obiettivo prioritario ai fini della sostenibilità ambientale, si evidenzia che nel perimetro del TU sono ricompresi i piani attuativi approvati e non viene fatto riferimento ai piani attuativi convenzionati. Si chiede di chiarire se i piani attuativi compresi nel perimetro del TU siano riferiti solo a piani di iniziativa pubblica o se siano ricompresi in questa voce di legenda anche i piani attuativi di iniziativa privata. Si fa presente questi ultimi sono fatti salvi solo se abbiano sottoscritto la relativa convenzione (v. Tavola ST8a/b del PS).

In merito ai contenuti del Rapporto ambientale si formulano le seguenti osservazioni, riprendendo quanto evidenziato dal Settore nel contributo trasmesso in fase preliminare di VAS e di avvio del procedimento di formazione del PS (PEC, prot. regionale n. 0068291 del 20/02/2020).

2. Coerenza con gli altri piani e programmi

In riferimento al rapporto con altri piani e programmi che incidono sul territorio interessato dal Piano, il RA riporta al paragrafo 6 il quadro di riferimento programmatico del PS e analizza la coerenza del PS con il PIT-PPR (disciplina della relativa Scheda d'Ambito n. 9 "Val d'Elsa" e dei beni paesaggistici ricompresi nel territorio comunale), con il PTC della Provincia di Siena, con il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), con il Piano regionale Integrato



Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), con il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), con il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale (PGdA), con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con il Piano di Tutela delle (PTA), con il Piano Regionale Cave (PRC).

In riferimento a tale analisi e in riferimento al contributo sopra richiamato si evidenzia quanto segue:

- in merito all'analisi di coerenza con il PRQA, viene riportato nella matrice di valutazione sintetica tra gli obiettivi di PS e gli obiettivi generali del Piano Regionale Qualità dell'Aria (v. pag. 163 del RA) un "potenziale contrasto" rispetto all'obiettivo di PS volto al potenziamento della rete commerciale e alla previsione di eventuali ulteriori nuove grandi strutture di vendita. Tuttavia, rispetto a tale possibile criticità, il RA non riporta un approfondimento specifico che conduca ad azioni progettuali o misure di mitigazione e compensazione volte al eliminare il potenziale contrasto. Si fa presente che l'art. 10 lett. a) delle NTA del PRQA, in relazione alla valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, riporta che *"Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti"*. Dalla documentazione prodotta non si rileva un'analisi quali-quantitativa dell'incidenza delle nuove previsioni rispetto al quadro emissivo secondo le indicazioni contenute nelle norme del PRQA. In mancanza di tali analisi è pertanto necessario inserire nelle NTA direttive specifiche al PO che vincoli gli interventi di trasformazione al non aggravio del quadro emissivo.

- in riferimento al Piano Regionale Cave (PRC – approvato con Deliberazione di C.R. n. 47 del 21/07/2020), si prende atto che nel territorio comunale sono presenti due giacimenti che vengono rappresentati nella Tavola dello Statuto ST3 (in loc. Le Ville e Monte Pilleri) del PS.

Il RA richiama il documento *"Analisi delle strutture ecosistemiche ed agroforestali e relative invarianti"*, in cui è specificato che le due aree estrattive, *"confliggono con la Rete Ecologica Comunale"*. (v. sottoparagrafo 6.14.1 *"Coerenza fra PS e PRC"*). Al cap. 7.5.4 *"Attività estrattive"* il RA riporta inoltre che *"nella fase di redazione del Piano Operativo, tali analisi dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale di riferimento a ciascun giacimento e, conseguentemente, a ciascuna area a destinazione estrattiva individuata, valutandola (vedi art. 11) secondo i tematismi vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo"*. A fronte delle criticità ambientali individuate nel documento di approfondimento sopra citato, che costituisce parte integrante del PS, non è stata condotta l'analisi alla scala comunale richiamata all'at. 10 della Disciplina del Piano del PRC (co 1. *"Ai fini della gestione sostenibile della risorsa e dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, il comune nel piano strutturale effettua un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l'effettiva consistenza degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità. Tale approfondimento conoscitivo è orientato alla valutazione di dettaglio del giacimento e all'analisi di tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo utilizzati nella valutazione delle criticità 11 ambientali, paesaggistiche e territoriali rappresentate negli elaborati PR06A, PR06B, PR06D come strumento orientativo nello svolgimento dell'analisi"*). Tale approfondimento doveva essere condotto in fase di pianificazione strutturale nel RA del PS al fine di individuare le porzioni del giacimento interessate da criteri escludenti o condizionanti forti a carattere escludente sulla base di quanto individuato e classificato nell'elaborato PR 11 - ANALISI MULTICRITERIALE. Allo stato attuale il RA non contiene tali elementi valutativi e nei documenti di Piano si rilevano alcune



incongruenze cartografiche in riferimento alla perimetrazione dei due giacimenti che richiedono uno specifico approfondimento istruttorio ai fini dell'adeguamento al PRC. Si rimanda in merito al contributo del Settore regionale Logistica e Cave per quanto di competenza.

3. Analisi del contesto, caratterizzazione dello stato dell'ambiente e obiettivi di sostenibilità ambientale

Al paragrafo 7 del RA sono riportate le analisi su popolazione, attività socio economiche, paesaggio, qualità dell'aria, sistema acque (stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, acque marino costiere, acque di balneazione), rifiuti, siti contaminati e processi di bonifica, energia, suolo, pericolosità geomorfologica ed idraulica.

3.1 Al cap. 8.2 del RA sono riportate le criticità ambientali in merito alla qualità delle acque superficiali con riferimento al tratto dell'Elsa che attraversa il capoluogo, per il quale la qualità ecologica è "scadente"; mentre è "sufficiente" per il torrente Foci.

La matrice di valutazione di fig. 130 del RA evidenzia le tendenze sulle componenti ambientali indotte dall'attuazione del PS. In particolare sono evidenziati effetti negativi/critici per la componente acqua rispetto ad approvvigionamento idrico, rete fognaria e capacità depurative e crisi idropotabile.

La matrice di valutazione rappresentata in fig. 127, che riporta la "Sintesi del quadro conoscitivo, componenti ambientali" evidenzia un impatto negativo/critico sulla componente suolo con specifico riferimento al consumo di suolo e alle attività estrattive.

Il RA non fornisce tuttavia un'analisi quali/quantitativa dello stato delle risorse ambientali e non contiene una ricognizione delle problematiche e delle criticità ambientali esistenti, pertinenti al piano, con particolare riferimento alle aree di rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

4 Valutazione degli effetti

4.1 Al Cap. 9 "Presumibili Impatti del Piano", il RA riporta la matrice di valutazione che, rispetto agli obiettivi di PS e agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, evidenzia gli impatti significativi sulle componenti ambientali. Effetti negativi sono evidenziati sul potenziale aumento dei consumi indotti dalle trasformazioni sulle risorse, con specifico riferimento agli obiettivi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, al risparmio della risorsa idrica, alla tutela della biodiversità e conservazione degli ecosistemi, alla riduzione della produzione di rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici ecc.

4.2 Il RA non fornisce un'analisi quantitativa dei possibili impatti significativi sull'ambiente indotti dalle previsioni di trasformazione proposte.

La valutazione degli effetti avrebbe dovuto convergere nelle NTA, dettagliando tutte le azioni previste per contrastare gli effetti negativi, eventualmente anche sotto forma di indirizzi e prescrizioni per il PO. Invece le NTA rimandando al PO la valutazione delle previsioni, delle trasformazioni e dei dimensionamenti sotto il profilo della fattibilità ambientale e quindi della compatibilità con le condizioni di rischio e con le capacità di carico del territorio, posticipano in modo non corretto valutazioni che si sarebbero dovute condurre nella fase attuale di VAS del PS.

4.3 Il dimensionamento per le singole UTOE non risulta supportato da nessuna valutazione sulle capacità di carico ambientale delle singole aree mancando quindi una verifica di fattibilità in relazione alla sostenibilità e compatibilità nel consumo e uso di risorse. In assenza di tali elementi valutativi e a fronte delle criticità ambientali rilevate nel quadro conoscitivo (risorsa idrica, qualità delle acque dei corpi idrici superficiali, capacità depurativa degli impianti di trattamento, consumo di suolo ecc.), il dimensionamento di PS non può



essere inserito in un quadro di sostenibilità complessiva e, anzi, potrebbe incidere in modo negativo su componenti ambientali già in stato di criticità.

Si segnala inoltre l'assenza degli esiti del monitoraggio ambientale della strumentazione vigente di cui all'art.29 co.6 della lr 10/10; tale mancanza non permette di valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi di sostenibilità precedentemente prefissati e quali siano stati gli impatti sull'ambiente delle previsioni attuate.

5 Monitoraggio – Valutazione d’Incidenza

5.1 Il RA riporta al Cap. 10 le misure di monitoraggio del PS. Sono definiti, gli indicatori ambientali, le fonti dei dati stessi e la produzione di un report con cadenza annuale. Tuttavia non risultano definiti target di riferimento e le misure correttive da adottare. Tale carenza è direttamente connessa alla mancanza di una reale stima degli effetti e di una verifica delle performance ambientali di Piano. Si ritiene opportuno, prima dell’approvazione del PS, integrare le indicazioni sul monitoraggio riportate nel RA secondo quanto disciplinato dall’art. 29 della LR.10/10.

5.2 Vista la presenza nel territorio interessato dal PS di un sito della Rete Natura 2000 (Zona Speciale di Conservazione ZSC IT5190003 Montagnola Senese), si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della LR 10/10 l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Pertanto la struttura competente effettuerà l'istruttoria valutativa sulla base dello Studio di incidenza presentato, gli esiti di tale istruttoria e quindi della valutazione di incidenza dovranno essere trasmessi all'autorità competente prima dell'emissione del parere motivato.

Conclusioni

Si ricorda che il parere motivato può contenere proposte di miglioramento dei procedimenti in oggetto in coerenza con gli esiti della valutazione al fine di ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

Si ricorda inoltre che a seguito dell’espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente (art. 26 LR 10/10), la documentazione di Piano comprensiva del RA e del parere motivato, dovrà essere trasmessa all’autorità procedente per l’approvazione.

Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PS è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della lr 10/10:

- processo decisionale seguito;
- modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Si chiede all'autorità competente di tenere in considerazione le precedenti osservazioni all'interno del proprio parere motivato.

Si coglie l’occasione per informare i Comuni dell’entrata in vigore, in data 7 novembre 2021, del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose” convertito in Legge 233/2021. Tale norma modifica ulteriormente quanto già modificato con Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 in vigore dal 31 luglio.



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica*

In sintesi le modifiche apportate al Titolo II del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) dagli ultimi due dispositivi, che sono attualmente in vigore, prevedono alcune novità che interessano il presente procedimento per la successiva fase valutativa e di monitoraggio. In particolare:

- l'Art. 15 "Valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni" (modifiche apportate dall'art. 18 D.L. 152/2021), al comma 1 prevede che il termine di novanta giorni previsto per l'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente sia ridotto a quarantacinque;
- l'Art. 18 Monitoraggio (modifica apportata dall'art. 28 D.L. 77/2021) prevede:
 - l'invio dei rapporti di monitoraggio all'Autorità Competente, la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente (commi 2-bis e 2-ter);
 - la verifica dell'Autorità Competente dello stato di attuazione del piano o programma, degli effetti prodotti e del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali (comma 3-bis).

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Arch. Paola Gatti tel. 055 438 3932 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it
Funzionario referente dell'istruttoria.

pg/ep-sp

AOOGRT / AD Prot. 0218062 Data 26/05/2022 ore 10:36 Classifica P.140.070. Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI in data 26/05/2022 ore 10:36.

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA		
PROT. N° 11610		
03 GIU. 2022		
CAT.	CL.	FASC.
UFFICIO ... URBANIST ...		

Al Sig.

Sindaco del Comune di
Colle di Val d'Elsa
Via F. Campana, n. 18

Osservazioni al Piano Strutturale

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 marzo 2022

I sottoscritti

- **FRANCHI FERNANDA** nata a Colle di Val d'Elsa il 01/02/1938 C.F. FRN FNN 38B41C847T
 - **GIANNINI MARCO** nato a Colle di Val d'Elsa il 02/02/1965 C.F. GNN MRC 65B02C847H,
 - **GIANNINI TIZIANA** nata a Colle di Val d'Elsa il 21/05/1962 C.F. GNN TZN 62E61C847V,
- sono proprietari di un terreno posto all'interno della frazione di Gracciano contraddistinto al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 64 particella n. 700
- **PANICHI PIETRO** nato a Casole d'Elsa il 13/08/1934 C.F. PNC PTR 34M13B984N,
- è proprietario di un terreno posto all'interno della frazione di Gracciano contraddistinto al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 64 particella n. 588.

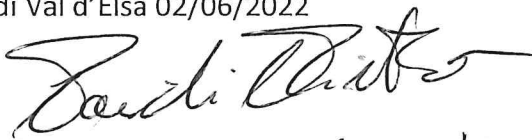
Il Piano Strutturale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 marzo 2022 esclude i terreni di proprietà dal perimetro del territorio urbanizzato.

Visto che, in realtà, tale zona fa parte di un'area edificata ed urbanizzata in quanto risulta già dotata, sia sul lato nord che sud, di marciapiede ed a sud anche di una zona a parcheggio pubblico di recente realizzazione, i sottoscritti propongono di prevedere l'inserimento all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

A maggior chiarimento della presente allegano:

- Estratto di mappa con individuati i terreni di proprietà
- Documentazione fotografica
- Estratto tavola ST8A Perimetro del territorio urbanizzato
- Copia documento di identità

Colle di Val d'Elsa 02/06/2022


Franchi Fernanda


Giannini Tiziana

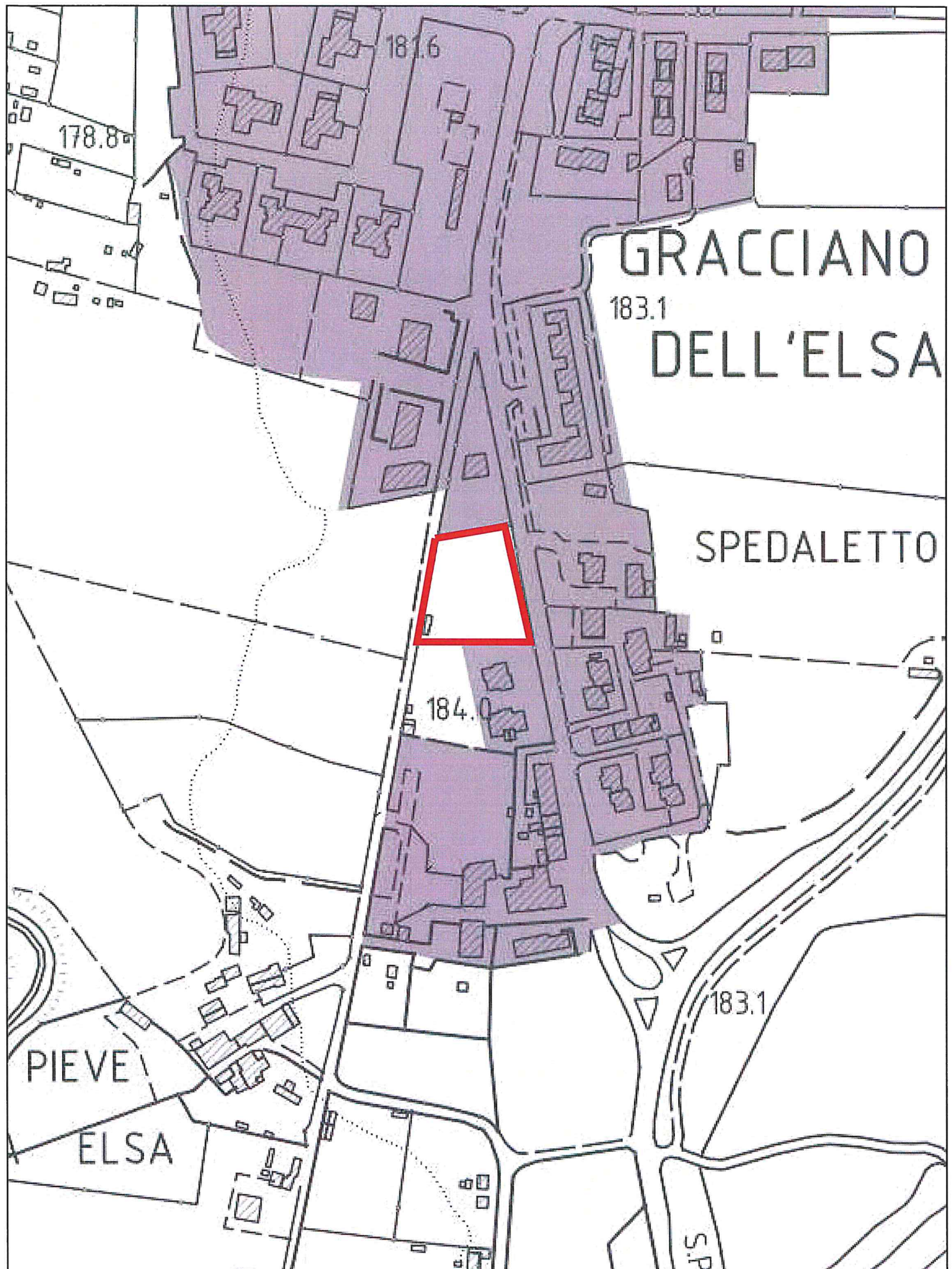


FOTO AEREA



SCALA 1:1000

— LIMITE DI
PROPRIETA'

PLANIMETRIA CATASTALE



SCALA 1:1000

— LIMITE DI PROPRIETA'

	Amministrazione destinataria Comune di Colle di Val d'Elsa	
	Ufficio destinatario Urbanistica ed edilizia privata	

Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica

Oggetto
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UNITA' IMMOBILIARE

Il sottoscritto										
Cognome			Nome			Codice Fiscale				
PIERSIMONI			SIMONPIERO			PRSSNP45R07C847K				
Data di nascita	Sesso	Luogo di nascita			Cittadinanza					
07/10/1945	M	Colle di Val d'Elsa			Italia					
Residenza										
Provincia	Comune		Indirizzo		Civico	Barrato	Scala	Interno	SNC	CAP
SI	Colle di Val d'Elsa		LOCALITA' SELVAMAGGIO		62				☐	53034
Telefono cellulare		Telefono fisso		Posta elettronica ordinaria		Posta elettronica certificata				
3384774520				commerciale@gpgtechnology.com						
in qualità di <i>(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)</i>										
Ruolo										
Persona fisica										
Denominazione/Ragione sociale						Tipologia				
Sede legale										
Provincia	Comune		Indirizzo		Civico	Barrato	Scala	Interno	SNC	CAP
									☐	
Codice Fiscale					Partita IVA					
Telefono			Posta elettronica ordinaria			Posta elettronica certificata				
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio					Provincia	Numero iscrizione				

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento
<i>(articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82)</i>
Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
raffaele.rossi@pec.eppi.it

PRESENTA

osservazione allo strumento di pianificazione

Adottato con Deliberazione		
Numero	Data	Organo
21	10/03/2022	Consiglio comunale
Strumento di pianificazione comunale		
☒	Piano Strutturale o variante agli atti	
☐	Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC) o variante agli atti	
☐	Piano attuativo o sua variante	
	Conforme/in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)	
☐	conforme al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	in variante al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	Programma integrato o sua variante	
	Conforme/in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)	
☐	conforme al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	in variante al Regolamento Urbanistico Comunale (RUC)/Piano Operativo Comunale (POC)	
☐	altro (specificare)	

per il seguente ambito

Ambito	
☐	osservazione non riferita ad uno o più immobili specifici
☒	osservazione riferita ad uno o più immobili specifici

☒ immobile oggetto dell'osservazione

Particella terreni o unità immobiliare urbana	Codice catastale	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria
intero edificio	C847		55	47		
Provincia	Comune	Indirizzo		Civico	Barrato	Piano
SI	Colle di Val d'Elsa	LOCALITA' SELVAMAGGIO		60-62		
Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")						
il procedimento riguarda 0 ulteriori immobili						

eventuali riferimenti

Tipologia					
☐	proposte o suggerimenti presentati prima dell'adozione				
	<table border="1"> <tr> <th>Protocollo</th> <th>Data</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Protocollo	Data		
Protocollo	Data				
☐	procedimenti edilizi in corso				
	<table border="1"> <tr> <th>Procedimento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.)</th> <th>Protocollo</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Procedimento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.)	Protocollo		
Procedimento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.)	Protocollo				

contenuti dell'osservazione

La richiesta riguarda la variazione della tipologia di intervento da rq1 a rq2 per l'intero edificio identificato nella particella 47 al foglio 55.



Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

☐	n° ulteriori intestatari del procedimento
☒	documentazione catastale (estratti con individuazione area oggetto di osservazione)
☒	documentazione urbanistica (estratti degli elaborati interessati dall'osservazione)
☒	documentazione fotografica
☒	relazione descrittiva
☐	ulteriori immobili oggetto del procedimento
☐	copia del documento d'identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)
☐	altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

☒	dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della pratica.
-------------------------------------	--

Colle di Val d'Elsa

29/08/2022

Luogo

Data

Il dichiarante

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Richiesta di Variazione al Piano Strutturale per l'area posta in strada di Selvamaggio ai civici 60 – 62.

Premessa.

L'area di Selvamaggio che andiamo ad analizzare, presenta una promiscuità tra spazi residenziali e non residenziali, con particolare degrado di quest'ultimi in modo evidente e di cospicua entità. Queste situazioni hanno richiesto ulteriori riflessioni su quali possano essere gli sviluppi di detta zona.

Inquadramento territoriale.

L'area è attraversata dalla Strada di San Marziale Cappuccini o Strada di Selvamaggio (mettendo in comunicazione la SP5 Colligiana con la SP 541) ai cui lati sono nati i fabbricati produttivi, residenziali e con destinazione mista.

Successivamente, sia a monte che a valle, è stata edificata una seconda fascia con destinazioni produttiva e residenziale a valle e prevalentemente residenziale a monte.

In tempi più recenti si è aggiunta qualche diversa destinazione di servizio, come quella ristorativa; tuttavia è evidente l'assenza di elementi peculiari e fondamentali delle aree urbanizzate, necessari per creare un tessuto sociale oltre che edilizio (già carente).

Le più recenti strumentazioni urbanistiche comunali hanno già evidenziato questi temi ed espresso considerazioni molto simili alla nostra; risulta interessante l'intenzione rivolta soprattutto a favorire i cambi di destinazione verso il residenziale, proponendo scelte strutturate per valorizzare il carattere peculiare rappresentato dalla promiscuità tra destinazioni produttiva commerciale e residenziale.

L'ambito di trasformazione

Selvamaggio è definita come una delle aree artigianali più "antiche", insieme a San Marziale e Belvedere, che *"risente ancora pesantemente della cultura del prefabbricato, motivo per cui la qualità intrinseca dei manufatti e delle opere di urbanizzazione è in genere assai scadente; ciò risulta tanto più grave in quanto, soprattutto nel caso di Selvamaggio e Belvedere, si tratta di zone di un certo pregio ambientale e paesaggistico"*.

Ed è proprio la morfologia del luogo e quel “certo pregio ambientale” che hanno fatto evolvere Selvamaggio verso una commistione tra destinazioni produttive e residenziali, anche di pregio, (fenomeno che prende avvio sin dal suo nascere); oggi risulta un insediamento produttivo misto che la relazione del Piano Strutturale definisce *“di una logica insediativa discutibile fatta nel posto sbagliato”*.

Si legge ancora nella stessa relazione che *“l’insediamento di piccole fabbriche e di attività artigianali con annessa residenza ha determinato un disordine tipologico e la mancanza di coesione nel tessuto urbano ed umano dell’insediamento, privo com’è di negozi o punti di relazione... in uno dei più bei luoghi del territorio colligiano, con vista privilegiata sulla valle dell’Elsa e su Colle Alta”*.

Conclusioni

Gli indirizzi del Piano Strutturale tendono quindi alla riconversione in residenza e nello specifico è quello che chiediamo nel nostro caso. La nostra richiesta riguarda nel particolare, una piccola area posto in strada di selvamaggio ai civici 60 – 62, con destinazione mista e formata da un capannone e un fabbricato a due piani: quest’ultimo ha due appartamenti posti al piano primo, ed un terzo appartamento al piano terra/rialzato ma solo in un lato dell’immobile; l’altro lato al pian terreno è attualmente adibito a laboratorio ed è collegato ad un capannone che morfologicamente non fa parte del fabbricato in oggetto, come risulta chiaramente dalla documentazione fotografica che alleghiamo (foto n. 5) . Attualmente l’area è identificata nel R. U. come “A2 I D rq1” e non è possibile fare cambio di destinazione d’uso. Quello che andiamo a chiedere è appunto avere la possibilità di modificare una parte dell’area, in “A2 I D rq2” ed avere la possibilità di convertire i laboratori / magazzini in residenziale, dando così omogeneità e coerenza a tutto il fabbricato a due piani, oltre alla valorizzazione e il beneficio estetico che assumerà l’immobile ben visibile dal fronte stradale. Al momento i capannoni esistenti continueranno la loro funzione ma avremo in questo modo la possibilità di riconvertire in un medio / lungo periodo anche il resto dei fabbricati e continuare quella riconversione e riqualificazione che ormai tutta la zona di Selvamaggio ha iniziato da anni e che cerchiamo di perseguire in collaborazione con il Comune di Colle di Val d’Elsa.

[illegible]

Richiesta di Variante

Richiesta di Variante

SELVAGGIO

A2

A2 R

A2 MS

A2 Vg

A21

A21 R

A21 MS

A21 MS2

A21 MS3

A21 MS4

A21 MS5

A21 MS6

A21 MS7

A21 MS8

A21 MS9

A21 MS10

A21 MS11

A21 MS12

A21 MS13

A21 MS14

A21 MS15

A21 MS16

A21 MS17

A21 MS18

A21 MS19

A21 MS20

A21 MS21

A21 MS22

A21 MS23

A21 MS24

A21 MS25

A21 MS26

A21 MS27

A21 MS28

A21 MS29

A21 MS30

A21 MS31

A21 MS32

A21 MS33

A21 MS34

A21 MS35

A21 MS36

A21 MS37

A21 MS38

A21 MS39

A21 MS40

A21 MS41

A21 MS42

A21 MS43

A21 MS44

A21 MS45

A21 MS46

A21 MS47

A21 MS48

A21 MS49

A21 MS50

A21 MS51

A21 MS52

A21 MS53

A21 MS54

A21 MS55

A21 MS56

A21 MS57

A21 MS58

A21 MS59

A21 MS60

A21 MS61

A21 MS62

A21 MS63

A21 MS64

A21 MS65

A21 MS66

A21 MS67

A21 MS68

A21 MS69

A21 MS70

A21 MS71

A21 MS72

A21 MS73

A21 MS74

A21 MS75

A21 MS76

A21 MS77

A21 MS78

A21 MS79

A21 MS80

A21 MS81

A21 MS82

A21 MS83

A21 MS84

A21 MS85

A21 MS86

A21 MS87

A21 MS88

A21 MS89

A21 MS90

A21 MS91

A21 MS92

A21 MS93

A21 MS94

A21 MS95

A21 MS96

A21 MS97

A21 MS98

A21 MS99

A21 MS100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Da questa foto si vede il fabbricato di due piani su due lati, quello interno con i parcheggi privati e quello su fronte strada. Il piano primo è ad uso residenziale e vi si trovano due appartamenti da cui si accede da una scala condominiale. Il piano terra ha un altro appartamento solo in una parte del fabbricato (parte destra della foto), mentre l'altro lato è ad uso laboratorio / magazzino come è ben evidenziato dalla tipologia delle aperture e dei serramenti.



Foto 2 - L'immagine evidenzia la diversa destinazione d'uso delle due unità al pian terreno. Nella parte destra della foto si vedono delle porte e finestre tipiche dell'appartamento. A sinistra due grosse aperture utilizzate per laboratori, magazzini o per attività industriali



Foto 3 - Questa foto è l' esempio tipico del fabbricato con destinazione mista che esiste nella zona di Selvamaggio. L'intenzione è quello di armonizzarlo come funzione e anche compositivamente

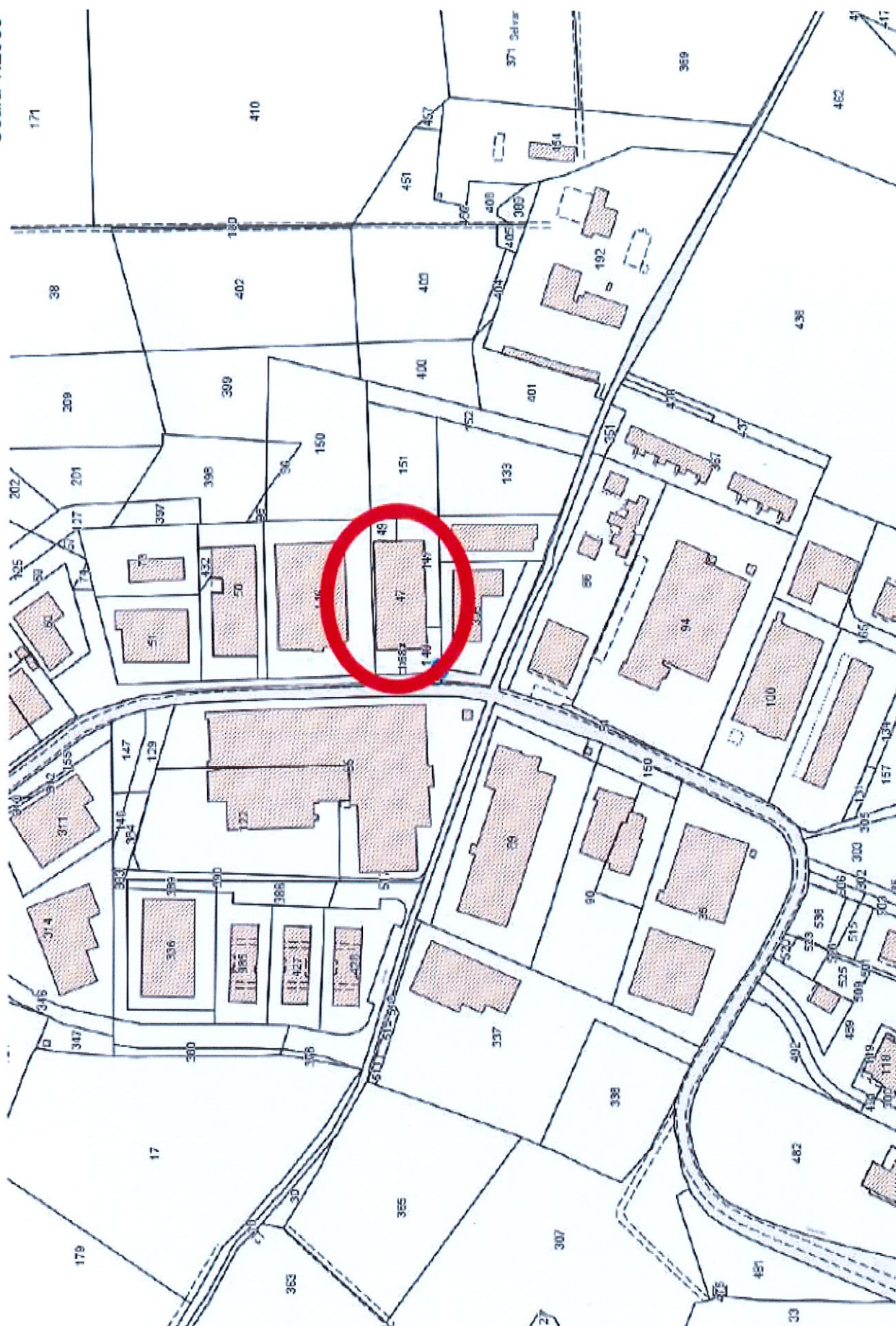


Foto 4 – Foto fronte strada.



Foto 5 – L'intenzione sarebbe poi quella di avere la possibilità di intervenire anche nelle parti adiacenti posteriormente al fabbricato a due piani e riqualificare la zona verso il residenziale.

Scala 1:2000





**Oggetto: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale – ADOZIONE.
Comunicazione**

Al Comune di Colle di Val d'Elsa

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla Soprintendenza ABA e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

e, p.c.

Al Settore Sistema informativo e Pianificazione del
Territorio

Alla Direzione Urbanistica
SEDE

Il Settore scrivente nell'ambito della procedura di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT/PPR si occupa dell'*aggiornamento e [dell']integrazione progressiva dei contenuti del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), in copianificazione con il Ministero della Cultura*, ossia supporta l'Amministrazione comunale che intenda, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, *“proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice] che, una volta validate dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2015.”*.

Nell'ambito della procedura suddetta, resta fermo quanto disciplinato dall'art.5, co.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ossia che *“la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142, co.1, lett.a), b), c), d) e g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'Elaborato 7B”*.

Riguardo al Piano Strutturale, adottato con D.C.C. n.21 del 10/03/2022 (trasmissione da parte del Comune degli atti relativi all'adozione pervenuta al prot. Reg. 0142254 del 05/04/2022), e facendo seguito a quanto già riportato nel contributo regionale all'adozione (prot. Reg. 0228123 del 01/06/2022), si formula la presente comunicazione nell'ottica della collaborazione tra enti, inviata per conoscenza al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per comunicare quanto segue.

Nel PS adottato il documento ‘Relazione di conformazione al PIT-PPR’, ottobre 2021 (nome file *PS_Colle_relazione_conformazione_con_allegati.pdf*) contiene la **Ricognizione dei beni paesaggistici, nella quale è scritto:
- relativamente alla Lett. b) co. 1 Art 142 D.lgs 42/2004**

“Gli elaborati del PIT/PPR riportano nel territorio di Colle di Val d'Elsa un'area in località Le Fornaci. In applicazione della direttiva del punto 7.2 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR è stato verificato che in questo caso non si tratta di un lago ma di un bacino artificiale per la raccolta delle acque ad uso irriguo, come testimoniato anche dalla foto aerea del 1978 qui messa a confronto con la situazione rilevata al 2019. Pertanto il PS ritiene non applicabile la disciplina paesaggistica all'area circostante l'invaso”

- relativamente alla Lett. c) co. 1 Art 142 D.lgs 42/2004

“Ricognizione dei corpi idrici non rinvenuti

(..) Dall'allegato E del PIT/PPR ‘Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali’ risulta un solo caso di corpo idrico non rinvenuto, corrispondente al N. 81, avente ID 1868 e denominato ‘Botro Valli Roconi Inf. n. 79’. (..)



Tale corso d'acqua corrisponde, sul reticolo idrografico della Regione Toscana, a quello denominato per un tratto "Botro di Canovina" e per un tratto 'Botro di Guardavalle'.

Pertanto il PS ritiene che il corpo idrico non rinvenuto possa essere riconosciuto nel Botro di Canovina/Botro di Guardavalle (soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del Codice)".

Si precisa fin da ora che, qualora la sussistenza dei requisiti venga confermata dall'esame congiunto della documentazione da parte di questo Settore e della competente Soprintendenza, come previsto dal sopra richiamato art.5 co.4 dell'Elaborato 8B, quanto contenuto nella Ricognizione dei beni Paesaggistici del PSI, sopra riportato, potrà essere validato nell'ambito della procedura di conformazione, ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2015 della Disciplina del Piano PIT/PPR, del Piano Strutturale in oggetto.

Pertanto, dovendo pervenire ad una validazione congiunta si chiede agli spettabili Uffici del MiC un riscontro nel merito a quanto rappresentato e contenuta nello Strumento di pianificazione territoriale/ urbanistico in oggetto.

Qualora il Comune non abbia già provveduto, si ricorda infine, la necessità di effettuare la ricognizione delle aree escluse dalla tutela *ex lege* ai sensi dell'art.142, co.2 del D.Lgs.42/2004 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio tenuto conto della nota trasmessa da questo Settore, su richiesta del Ministero della Cultura (prot.reg.n.76433 del 25/02/2022), con la quale è stata condivisa a tutti i Comuni della Toscana la Circolare n.12 del 23/06/2011 e definita la corretta modalità con cui applicare le esclusioni di cui al comma 2 dell'art.142.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

Arch. Cecilia Berengo - Responsabile P.O. del Settore - tel. 055/4385307 e-mail: cecilia.berengo@regione.toscana.it

Arch. Sabina Parenti - Funzionario Referente: tel. 055/4384229 e-mail: sabina.parenti@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 4 "GESTIONE TERRITORIO"

Prot. 7365

Al Comune di Colle di Val d'Elsa
Sindaco

Oggetto: nuovo Piano Strutturale comunale adottato ai sensi della LR 65/2014- osservazioni e contributi

In riferimento al procedimento di formazione del nuovo PS del Comune di Colle di Val d'Elsa, adottato con deliberazione consiliare n.21 del 10/03/2022, ai sensi dell'art.19 della LR 65/2014, si trasmette la seguente osservazione ed i seguenti contributi:

- a) Alla luce dei recenti sviluppi progettuali, si ritiene coerente specificare fra le direttive per il PO relative all'UTOE 4 anche quella che essa costituisca zona preferenziale per futuri eventuali potenziamenti di attrezzature pubbliche a supporto del polo scolastico esistente.
- b) Nella tavola grafica ST12- Rischio Archeologico non è contemplato in legenda il grado 2. Al fine di evitare future difficoltà di lettura, si suggerisce di chiarire che tale mancanza deriva dall'effettiva assenza di aree classificate a rischio 2 nel territorio analizzato e non da un refuso.
- c) Con riferimento alla tavola QC5- Aree di rispetto e tutele sovraordinate, si richiede la correzione del refuso presente in materia di individuazione dei cimiteri a servizio della comunità, identificandoli così come enumerati dall'art.22 del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale.
- d) Si richiede di recepire la rete sentieristica, come da contributo pervenuto in sede di partecipazione.

Colle Val d'Elsa, 17.04.2023

La Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio
Arch. Rita Lucci

